



*Consiglio regionale della Calabria*  
Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

# QUINTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

**ANNO 2008**





*Consiglio regionale della Calabria*

Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi

# QUINTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

VIII LEGISLATURA  
ANNO 2008

*Area Funzionale 3 Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa*  
SETTORE LEGISLATIVO

REGGIO CALABRIA, MAGGIO 2009

*La pubblicazione è stata curata dal  
Settore Legislativo Area Funzionale 3  
del Consiglio regionale della Calabria*

*Dirigente*  
Ester Latella

*Hanno collaborato alla redazione*  
Paolo Albano, Francesca Marcianò,  
Grazia Iannò, Antonella Causini,  
Gaetano Cardia, Teresa De Stefano,  
Stella Cara, Domenico Vadicamo  
*ed Elvira Costantino Stagista dell'Università Magna Græcia di Catanzaro*

*Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale*  
**[www.consiglioregionale.calabria.it/urp/download.asp](http://www.consiglioregionale.calabria.it/urp/download.asp)**

*Impaginazione*  
Marco Cordiani

*Stampa*  
Tipolitografia Iiriti  
Reggio Calabria

# INDICE

## PRESENTAZIONE

On.le Egidio Chiarella

*Presidente del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi*..... pag. 9

## INTRODUZIONE

a cura del Settore Legislativo..... » 13

## PARTE PRIMA

*La produzione legislativa anno 2008*

1. Le leggi .....	» 17
1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa.....	» 18
1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa .....	» 19
1.3 Per proponente .....	» 20
1.4 Durata dell'iter legislativo.....	» 22
1.5 Abrogazioni e stato della legislazione.....	» 24
1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale .....	» 30
1.6.1 <i>La fonte giuridica della potestà</i> .....	» 30
1.6.2 <i>Le leggi per tipologia della normazione</i> .....	» 32
1.6.3 <i>Le leggi per tecnica redazionale</i> .....	» 35
1.7 La classificazione per macrosettore.....	» 37
1.8 Le singole leggi.....	» 40

## PARTE SECONDA

*La produzione regolamentare anno 2008*

2. I Regolamenti .....	» 67
2.1 Dimensione fisica della legislazione.....	» 67
2.2 Classificazione per macrosettore .....	» 68
2.3 I singoli regolamenti.....	» 69

## **PARTE TERZA**

### *L'iniziativa legislativa nell'ottava legislatura*

<b>3. I progetti di legge. I dati del 2008</b> .....	» 77
3.1 I progetti di legge nell'ottava legislatura .....	» 85
3.1.1 <i>Il numero</i> .....	» 85
3.1.2 <i>Per proponente</i> .....	» 86
3.1.3 <i>La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale</i> .....	» 88
3.1.4 <i>La classificazione per macrosettore</i> .....	» 91
3.1.5 <i>Per Commissione</i> .....	» 92
3.1.6 <i>L'esito dei progetti di legge</i> .....	» 94
3.1.7 <i>Il tasso di successo</i> .....	» 95

## **PARTE QUARTA**

### *L'attività istituzionale*

<b>4. L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea</b> .....	» 99
4.1 Le Commissioni permanenti .....	» 99
4.1.1 <i>Le audizioni e l'attività conoscitiva interna</i> .....	» 102
4.2 L'attività dell'Assemblea .....	» 106
4.3 La Conferenza dei Capi gruppo .....	» 106

## **PARTE QUINTA**

### *I rapporti tra Legislativo ed Esecutivo*

<b>5. Il controllo</b> .....	» 111
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni).....	» 111
5.1.1 <i>Le interrogazioni</i> .....	» 111
5.1.2 <i>Le interpellanze</i> .....	» 113
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) .....	» 113
5.2.1 <i>Le mozioni</i> .....	» 113
5.2.2 <i>Gli ordini del giorno</i> .....	» 116
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio .....	» 118

## **PARTE SESTA**

### *Il contenzioso costituzionale*

<b>6. Premessa</b> .....	» 123
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria .....	» 124
6.1.1 Ricorso n. 27 del 17 giugno 2008 .....	» 124
6.1.2 Ricorso n. 6 del 28 gennaio 2009.....	» 126
6.1.3 Delibera del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2009.....	» 126
6.1.4 Delibera del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.....	» 128
6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato .....	» 129
6.2.1 Ricorso n. 40 del 2008.....	» 129
6.2.2 Ricorso n. 93 del 2008.....	» 130
6.2.3 Ricorso n. 86 del 2008.....	» 131
6.3 Giudizi incidentali concernenti leggi e disposizioni di legge della Regione Calabria .....	» 135
6.4 Le pronunce della Corte Costituzionale. Sentenze e ordinanze .....	» 136
6.4.1 Sentenza n. 320 del 30 luglio 2008.....	» 137
6.4.2 Sentenza n. 361 del 7 novembre 2008.....	» 138
6.4.3 Sentenza n. 386 del 25 novembre 2008 .....	» 141
6.4.4 Ordinanza n. 48 del 18 febbraio 2009.....	» 142
6.4.5 Ordinanza n. 53 del 18 febbraio 2009.....	» 142





## PRESENTAZIONE

Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi, dopo un lavoro puntuale e rigoroso, affiancato dal Settore legislativo del Consiglio regionale, ha approvato il V° Rapporto sulla legislazione della Regione Calabria, riferito all'anno 2008.

Anche quest'anno bisogna sottolineare l'attività svolta dal Settore legislativo che, attraverso un'analisi rigorosa e un monitoraggio costante, ha reso possibile la pubblicazione di questo rapporto, strumento indispensabile per i cittadini e tutti i soggetti istituzionali e che avvicina di fatto il "Palazzo" al territorio, nelle sue diverse espressioni.

Questo Rapporto coincide con l'avvio ufficiale dell'iter procedurale, promosso dal Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi, della redazione dei primi "Testi unici" in Calabria.

Il Consiglio regionale ha già dato delega alla Giunta, in base all'art. 44 dello Statuto, per la preparazione, attraverso i dipartimenti interessati, dei "Testi unici" in materia di: Lavoro; Attività produttive; Istruzione; Cultura e Beni culturali; Lavori pubblici e Agricoltura.

Un lavoro importante e innovativo, capace di incidere in modo significativo nella semplificazione del *corpus* normativo delle leggi regionali, comprendente oggi 1050 provvedimenti legislativi, riducendolo di fatto di circa il 50%.

È opportuno ricordare, anche in questa occasione, che, grazie al Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi, è stato adottato il "**Manuale per la redazione dei testi normativi**", che consente ai consiglieri di avere un punto di riferimento essenziale, per una chiara ed efficace redazione dei testi delle leggi regionali, anche mediante l'uso delle regole di *drafting*.

L'anno 2008 è stato un anno di ottima produzione legislativa, con le sue 46 leggi approvate, rispetto alle 30 licenziate nel 2007. **Nello stesso periodo si è potuto registrare** un calo della conflittualità, rispetto al contenzioso costituzionale tra Governo e Regione Calabria.

Voglio solo segnalarvi alcune delle numerose leggi approvate, lasciandovi poi alla lettura dell'intero Rapporto, che quest'anno presenta nuovi elementi di riferimento, relativamente al lavoro delle Commissioni, della Conferenza dei Capi Grup-

po e dell'azione istituzionale dei singoli consiglieri, attraverso le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno.

Iniziamo con la legge 5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale".

Questa può considerarsi un importante provvedimento organico di programmazione nel settore turistico.

Obiettivo della legge è quello di offrire a tutti i soggetti che operano nel campo turistico, sia pubblico che privato, la possibilità di riorganizzarsi creando idonei strumenti di intervento per una migliore offerta turistica.

La legge prevede, inoltre, forme di promozione, di organizzazione (anche attraverso i Sistemi Turistici Locali) e di premialità oltre a contenere norme autorizzative e di indirizzo attraverso le quali pervenire ad una programmazione mirata.

Novità della legge è data dal fatto che la stessa prevede il riordino delle competenze, attraverso la valorizzazione del ruolo della Provincia come ente di coordinamento.

Va sottolineato che la legge in questione è anche legge di semplificazione in quanto, all'art. 39 stabilisce l'abrogazione di sette leggi regionali in materia turistica, tanto da elevare il provvedimento legislativo in questione quasi ad una sorta di T.U. per quanto riguarda il settore Turistico.

Altro importante testo di legge di settore è quello con cui vengono approvate le norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

La legge 18 luglio 2008, n. 24, risulta un testo completo di significativa importanza in quanto strumento di riconoscimento formale della progressività delle politiche di accreditamento e non solo, infatti, la legge disciplina, altresì, come dovranno essere per il futuro concesse e regolate le autorizzazioni sanitarie.

Dal punto di vista tecnico il provvedimento legislativo in questione potrà risultare utile strumento verso la concretizzazione del Piano Sanitario Regionale.

Vanno, inoltre ricordate la legge n. 31 in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura, legge con cui viene istituito un fondo ad hoc che, oltre a finanziare diversi tipi di interventi in favore delle vittime dei reati e dei loro familiari, sovvenziona prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale e promuove progetti di sicurezza urbana integrata degli EE.LL.

Ed ancora va menzionata la legge n. 36, con cui si approvano una serie di norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

L'importanza di tale legge deriva soprattutto dal fatto che la stessa oltre a fissare principi generali per la tutela del diritto alla casa favorisce, attraverso finanziamenti finalizzati, l'accesso alla proprietà da parte di famiglie a reddito medio-basso e giovani coppie.

Sempre nell'ambito delle leggi di settore non si può non accennare alla legge 29 dicembre 2008, n. 42, concernente misure in materia di energia da fonti energetiche rinnovabili.

La legge, particolarmente attesa e sollecitata da interessi diffusi legati al bene prezioso dell'ambiente da proteggere e conservare, disciplina in modo semplice e chiaro, sia le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti alternative, sia il limite di potenza autorizzabile per ciascuna fonte.

Un ruolo significativo è stato svolto anche dalla legge finanziaria regionale (l. r. n. 15 del 13 giugno 2008) che prevede misure aventi un impatto sociale o inerenti lo sviluppo economico.

Si citano in particolare gli interventi a sostegno delle situazioni di povertà e di contrasto al disagio economico delle famiglie (art. 5); gli aiuti per la ricerca e l'innovazione attraverso la concessione di contributi a favore di imprese, anche di tipo consortile (art. 7); la regolamentazione dei procedimenti di semplificazione amministrativa per una migliore razionalizzazione della spesa e qualità dei servizi (art. 14); i programmi di interventi in materia di credito alle imprese per consentire il miglioramento delle condizioni di base per lo sviluppo dell'imprenditoria regionale (art. 20); i rapporti con il partenariato economico e sociale (art. 21); nuove misure in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 53).

Infine vanno segnalate altre due importanti leggi una di iniziativa degli EE.LL. (Provincia di Cosenza) la n. 22, con cui si istituisce il Garante della salute della Regione Calabria e la n. 29, di iniziativa popolare, con cui si approvano le norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ha in progetto di presentare il Rapporto sulla stato della legislazione 2008 in alcuni Istituti scolastici e Facoltà universitarie della Calabria.

È giusto infine che ringrazi i colleghi del Comitato, On. Giulio Serra, On. Maurizio Feraudo, On. Francescantonio Stillitani, On. Gesuele Vilasi, per il costante e prezioso lavoro svolto assieme al sottoscritto che, in un costante e periodico confronto con il Settore Legislativo, sotto l'*input* politico del Presidente del Consiglio On. Giuseppe Bova, ha reso possibile la redazione e la pubblicazione di questo importante Rapporto legislativo.

*Reggio Calabria, 18 maggio 2009*

On.le Egidio Chiarella  
*Presidente del Comitato Qualità  
e Fattibilità delle Leggi*

## COMITATO PER LA QUALITÀ E LA FATTIBILITÀ DELLE LEGGI

### **Presidente**

*On.le Egidio Chiarella*

### **Componenti**

*On.le Maurizio Feraudo*

*On.le Giulio Serra*

*On.le Francescantonio Stillitani*

*On.le Gesuele Vilasi*

## INTRODUZIONE

Il Rapporto sullo stato della legislazione regionale, giunto quest'anno alla sua quinta edizione, si colloca sul solco di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare che regionale ed ha ad oggetto l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi dell'attività di produzione normativa svolta dal Consiglio regionale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Il Rapporto intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà normativa, offrendo, soprattutto al legislatore regionale, un ulteriore elemento di riflessione e di confronto sulle tendenze che la legislazione assume a livello regionale.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento dell'attività legislativa del 2008 e rispetto ai precedenti è stato arricchito sotto l'aspetto statistico-quantitativo attraverso l'introduzione dell'analisi di elementi nuovi riferiti all'attività istituzionale dell'Assemblea e delle Commissioni.

La prima novità riguarda, infatti, l'attività delle Commissioni e dell'Assemblea, la seconda, invece, concerne l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo esercitata da parte del Consiglio attraverso i tradizionali strumenti di indirizzo politico (mozioni, o.d.g. e risoluzioni) e di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni).

Il Rapporto si articola sostanzialmente in sei parti.

In particolare: la prima, la seconda e la terza hanno eguale impostazione di quelle del precedente Rapporto 2007 e riguardano l'analisi della produzione legislativa (prima parte), di quella regolamentare (seconda parte); la terza riferisce dell'iniziativa legislativa e vi vengono presi in esame i progetti di legge presentati nel corso dell'anno.

Le suddette parti sono a loro volta strutturate in diversi paragrafi e corredate di tabelle e grafici, nei quali si dà contezza degli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione prodotta nel 2008.

In specie, nella prima parte si dà conto anche del tipo di intervento normativo svolto dalla Regione in considerazione della fonte giuridica della potestà legislativa utilizzata, secondo quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione.

Come detto in precedenza, nel Rapporto 2008, si è scelto di dar conto anche dell'attività istituzionale del Consiglio e delle sue Commissioni. Infatti, nella quarta parte del Rapporto vengono forniti i dati complessivi all'attività dell'Assemblea e quella svolta dalle Commissioni consiliari, inerenti l'esercizio delle funzioni istruttorie e deliberative, mentre la quinta parte dà conto delle attività di indirizzo e di controllo, riportando i dati riferiti alle mozioni, agli ordini del giorno, alle interrogazioni, non tralasciando di documentare l'attività della Conferenza dei Capigruppo.

Anche quest'anno, poi, il Rapporto rivolge uno sguardo di approfondimento in tema di conflitti di competenza tra Stato e la Regione Calabria.

Infatti, nella sesta ed ultima parte del Rapporto viene proseguita l'attività di monitoraggio per quel che concerne il contenzioso costituzionale, per quanto riguarda ricorsi governativi avverso le leggi regionali, ma anche le pronunce della Corte costituzionale sulle stesse. Inoltre, quest'ultima parte contiene una rassegna dei giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato nonché dei giudizi incidentali concernenti leggi e disposizioni di legge della Regione Calabria.

Come negli anni precedenti, poiché il Rapporto si rivolge non solo ad una vasta platea di soggetti istituzionali, ma anche ai cittadini, si è utilizzato un linguaggio semplice e non troppo specialistico, per renderlo di più facile lettura.

**PARTE PRIMA**

**LA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNO 2008**





# LA PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNO 2008

## 1. LE LEGGI

L'anno 2008 conferma una tendenza già rilevata nel precedente rapporto: quella relativa al progressivo aumento del numero delle leggi regionali approvate.

Nel corso dell'anno, infatti, sono state approvate 46 leggi, mentre erano state 30 nell'anno precedente.

Questo dato risulta essere in controtendenza rispetto al dato nazionale che, ad eccezione delle Regioni Toscana, Liguria e Puglia rispettivamente con 73, 48 e 45 leggi approvate nel 2008, ha fatto registrare un numero complessivo di leggi approvate da parte delle altre Regioni<sup>1</sup> nettamente inferiore a quello della Regione Calabria.

Il progressivo aumento del numero delle leggi approvate non ha però compromesso la qualità delle stesse, a riprova di ciò va sottolineata la scelta operata dal legislatore circa gli argomenti affrontati e alla rilevanza attribuita a specifici temi.

Dalla lettura dei dati emerge in maniera significativa che, se da un punto di vista quantitativo i provvedimenti più numerosi del 2008 sono quelli riconducibili alla tipologia della manutenzione normativa (con un totale di 14 leggi) e di bilancio (con un totale di 11 leggi), qualitativamente la tendenza del legislatore regionale è stata quella di dare maggiore rilievo alle leggi di Settore (per un totale di 9 leggi).

Nell'ambito di tale tipologia normativa vanno segnalate, in particolare: la legge 5 aprile 2008, n. 8 avente ad oggetto "Riordino dell'organizzazione turistica regionale"; la legge 18 luglio 2008, n. 24, in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; la legge n. 31 in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura; la legge n. 36 con cui si approvano una serie di norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale:

Sempre nell'ambito delle leggi di settore va ricordata la legge 29 dicembre 2008, n. 42, concernente misure in materia di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Un ruolo significativo è stato svolto anche dalla legge finanziaria regionale (l. r. n. 15 del 13 giugno 2008) che prevede misure aventi un impatto sociale o inerenti lo sviluppo economico.

Infine vanno segnalate altre due importanti leggi una di iniziativa degli EE.LL. (Provincia di Cosenza) la n. 22, con cui si istituisce il Garante della salute della Regione Calabria e la n. 29, di iniziativa popolare, con cui si approvano le norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

<sup>1</sup> Trentino Alto Adige n. 7, Abruzzo n. 17, Sardegna e Friuli V. G. n. 18, Campania n. 20, Emilia Romagna e Veneto n. 23, Umbria n. 26, Lazio n. 32, Valle D'Aosta n. 31, Basilicata n. 33, Molise n. 35, Piemonte n. 37, Lombardia e Marche n. 38

## 1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

I dati rilevati per il 2008 segnalano, come si è evidenziato nel paragrafo precedente, un significativo incremento del numero delle leggi e delle loro dimensioni rispetto ai precedenti anni 2007, 2006 e 2005.


All'incremento dell'attività di produzione legislativa che si registra nel corso del 2008, corrisponde, ovviamente, l'aumento del tasso mensile di legislazione.

Per tasso di legislazione deve intendersi il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

Prendendo, quindi, quale termine di riferimento l'attività di produzione normativa svolta su base mensile, la stessa, per come riportato nel grafico 1, nell'anno di riferimento, risulta pari a 3,8 leggi/mese.


Pertanto, rispetto ai tassi mensili di legislazione registrati dall'inizio dell'VIII legislatura (2,5, nel 2007, 1,5 nel 2006 e 0,9 nel periodo maggio-dicembre 2005) quello del 2008 risulta concretamente aumentato.

**Graf. 1** – Tasso mensile di legislazione VIII legislatura (5 maggio-2005-31 dicembre 2008).



L'andamento della produzione legislativa, sempre in riferimento al periodo maggio 2005-dicembre 2008, è quello riportato nel successivo grafico

**Graf. 2 - Andamento della produzione legislativa**



Con 16 leggi in più rispetto al precedente anno e addirittura con 28 leggi in più rispetto al 2006, l'anno 2008, come si può rilevare dal grafico, è stato indubbiamente il più prolifico della legislatura in corso.

Altro dato evidenziato nel Rapporto di legislazione dello scorso anno era quello relativo all'incidenza percentuale delle leggi di bilancio su l'intera produzione normativa annuale. Orbene, se il dato del 2007, rispetto a quello del 2006, aveva fatto registrare una diminuzione dal 50 al 30 per cento della produzione legislativa in materia di bilancio (collegati, finanziarie e loro modifiche, assestamento), il dato del 2008 conferma il *trend* decrescente; infatti, la percentuale è ulteriormente diminuita assestandosi al 26 per cento.

## 1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle che seguono riportano una analisi quantitativa del procedimento legislativo regionale, riportando le dimensioni delle leggi prodotte nel 2008, anche se il solo dato numerico delle leggi approvate non è di per sé sufficiente a quantificare l'effettiva entità della produzione legislativa nel periodo di riferimento.

A questo riguardo come principale unità di misura si sono usati tre indicatori: il

numero degli articoli, quello dei commi ed infine dei caratteri di ogni singola legge.

Gli articoli approvati nel 2008 ammontano a 348, mentre erano 291 nel 2007, 169 nel 2006 e 168 nel 2005.

I commi risultano essere 951, nel 2007 erano 973, mentre nel 2006 e 2005 erano stati, rispettivamente, 585 e 451.

I caratteri delle leggi raggiungono la somma di 389.810, mentre nei precedenti anni i caratteri avevano raggiunto rispettivamente la somma di 347.368 (anno 2007), 221.170 (anno 2006) e 153.816 (anno 2005).

Per quanto riguarda la caratura delle singoli leggi rispetto alla loro dimensione fisica, anche per l'anno 2008 va segnalata la tendenza ad una produzione legislativa di micronormazione in quanto ritroviamo diverse leggi composte da soli uno o due articoli. Tale leggi risultano, in gran parte, di esclusiva iniziativa consiliare.

Nel 2007 si erano registrate 10 leggi di micronormazione (pari al 3% del totale), il 2008 con 22 leggi ha fatto registrare un aumento percentuale quasi pari al 5%.

Le successive tabelle, che indicano anche il soggetto proponente, distribuiscono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza riferite alla quantità di articoli, di commi ed infine di caratteri.

**Tab. 1** – Leggi 2008 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta	Consiglio	Misto	EE.LL.	Iniz. Pop.	Totale	%
Da 1 a 5 articoli	11	14	-	-	-	25	54,34
Da 6 a 10	8	1	-	1	1	11	24,00
Da 11 a 15	3	-	-	-	-	3	6,50
Da 16 a 20	4	-	1	-	-	5	10,82
Oltre 20 articoli	1	-	1	-	-	2	4,34
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>100,00</b>

**Tab. 2** – Leggi 2008 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	EE.LL.	Iniz. Pop.	Totale	%
Da 1 a 10 commi	12	14	-	-	-	26	56,52
Da 11 a 20	9	1	-	-	-	10	21,72
Da 21 a 30	2	-	-	-	-	2	4,36
Da 31 a 40	1	-	-	1	1	3	6,50
Oltre 40 commi	3	-	2	-	-	5	10,82
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>100,00</b>

**Tab. 3** – Leggi 2008 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta	Consiglio	Misto	EE.LL.	Iniz. Pop.	Totale	%
Fino a 5000 caratteri	13	14	-	-	-	27	58,70
Da 5001 a 10.000	9	1	-	1	1	12	26,00
Da 10.001 a 15.000	1	-	-	-	-	1	2,24
Da 15.001 a 20.000	-	-	1	-	-	1	2,24
Oltre 20.000 caratteri	4	-	1	-	-	5	10,82
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>100,00</b>

**Tab. 4** – Leggi 2008 dimensione media per soggetto

	Giunta	Consiglio	Misto	EE.LL.	Iniz. Pop.	Totale
Media articoli	9	3	29	10	9	8
Media commi	25	4	43	31	31	20
Media caratteri	10.992	1.087	15.345	7.554	9.248	8.474

L'esame delle tabelle conferma quanto già osservato nei precedenti rapporti. Evidenza, infatti, la diversità dello stile legislativo dei soggetti proponenti, ovvero che sono d'iniziativa consiliare le leggi con minor numero d'articoli e quindi di commi, ma come evidenziato anche nel precedente Rapporto, a favore della percentuale maggiore dell'Esecutivo, rispetto ad articoli e soprattutto commi, gioca il fatto che il solo collegato 2008 (legge 15/2008) consta di 56 articoli e ben 228 commi.

### 1.3 Per proponente


Come si può notare nel successivo grafico n. 3, in cui viene mostrata la suddivisione della produzione legislativa dell'anno 2008 sulla base dell'iniziativa, le leggi approvate su iniziativa della Giunta (27 leggi pari al 59% del totale) prevalgono su quelle del Consiglio (15 leggi pari al 33% del totale). Tale dato è in controtendenza rispetto a quello emerso nel 2007, in cui il rapporto in termini di produzione legislativa tra Giunta e Consiglio si caratterizzava per un sostanziale equilibrio percentuale (15 leggi di iniziativa giuntale e 13 leggi consiliari).

Anche il 2008 ha visto la presenza di leggi frutto di iniziativa mista. Sono infatti due (come il precedente anno) le leggi frutto di tale iniziativa di cui una, come già evidenziato, di particolare rilevanza, e cioè quella relativa al riordino dell'organizzazione turistica regionale (l. r. 5 aprile 2008, n. 8) e l'altra (l.r. n. 31 del 16 ottobre 2008) in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura.

Infine, sono state approvate due leggi non d'iniziativa consiliare o dell'Esecu-

tivo: una di iniziativa degli EE. LL. (l. r. 10 luglio 2008, n. 22) di istituzione del Garante della salute) e l'altra di iniziativa popolare (l. r. n. 29 del 14 agosto 2008), concernente la normativa di sostegno al consumo dei prodotti agricoli regionali.

**Graf. 3** - Attività legislativa anno 2008 per proponente



### 1.4 Durata dell'iter legislativo

La durata media dell'iter legislativo, inteso come l'arco di tempo che va dal momento dell'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente fino a quello di approvazione da parte del Consiglio, è di 130,16 giorni (era stata di 146 nel 2007).

Come si evince nella successiva Tabella 5, le proposte di Giunta hanno avuto un iter, pari a 122 giorni, di poco inferiore rispetto a quelle di Consiglio che, per la loro approvazione definitiva, hanno invece richiesto 124,5 giorni. Nel calcolo della durata media si è preso in considerazione anche il dato riguardante le proposte di legge ad iniziativa mista che sono state attribuite a ciascun proponente.

Sebbene i dati relativi alla durata dell'iter legislativo delle proposte di legge di Giunta e Consiglio siano sostanzialmente sovrapponibili, la durata media complessiva dell'iter legislativo, calcolata in 130 giorni, risulta sensibilmente influenzata dai tempi che si sono resi necessari per l'approvazione sia della proposta di iniziativa degli Enti Locali (l. r. 22/08), per la quale si sono impiegati 34 giorni, e, soprattutto, per l'approvazione della proposta di iniziativa popolare (l.


r. 29/08), che ha richiesto ben 566 giorni.

**Tab. 5** - Durata iniziativa legislativa leggi approvate in giorni

Anno 2008	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa popolare	Iniziativa degli Enti Locali
	130	122	124,5	566	34

Rispetto alla situazione rilevata nei precedenti Rapporti, illustrata nel grafico che segue, i tempi istruttori per l'approvazione delle leggi di iniziativa consiliare sono sensibilmente diminuiti, infatti da 153 giorni del 2007 ed addirittura 188,8 nel 2006, si è passati, nello scorso anno, a 124,5 giorni/media. Anche per la Giunta si registra una riduzione temporale rispetto al dato rilevato nell'anno 2007, che da 135 giorni è passato a 122.

**Graf. 4** - Durata media iter legislativo complessiva e per proponente - VIII legislatura




Anche nel corso dell'anno 2008 la Giunta non ha mai ritenuto di dovere ricorrere alle prerogative previste dall'art. 68 del Regolamento interno del Consiglio, che riconosce la facoltà all'Esecutivo ed alla maggioranza di chiedere la priorità sull'esame di tre proposte di legge al mese (per la minoranza la proposta è di una al mese).

Rispetto alla media dell'iter va comunque segnalato (cfr. grafico 5) che la maggior parte delle leggi di iniziativa consiliare hanno avuto un iter inferiore a quattro giorni. Ciò può essere stato determinato dal fatto che diverse leggi di iniziativa del Consiglio hanno riguardato interventi di micronormazione.

Rispetto alla durata dell'esame in Commissione ed in Aula, la maggior parte delle leggi approvate nel 2008 è stata esaminata al massimo in 3 sedute di Commissione e sempre in una sola seduta d'Aula, ad eccezione della l. r 13 giugno 2008, n.15, il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria, che ha impegnato la Commissione bilancio per 7 sedute, della stessa finanziaria cui sono state dedicate 6 sedute di Commissione e della legge per il riordino delle Comunità montane esaminata in 3 sedute di Commissione.

Graf. 5 - Andamento iter legislativo anno 2008



### 1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

Nel 2008 risulta una ripresa dell'opera di semplificazione normativa, diversamente dai primi tre anni dell'VIII legislatura in cui il ricorso da parte del legislatore regionale all'abrogazione di intere leggi o parti di esse, quale strumento per de-




congestionare il *corpus* normativo, sembrava avere segnato una battuta d'arresto.

Anche se il ricorso alle leggi di riordino è ancora un intervento occasionale e non sistematico, il 2008 ha fatto comunque registrare un maggiore impegno circa la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione.

A tal proposito va segnalata la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi concernente la delega alla Giunta regionale per la redazione dei testi unici in materia di attività produttive, lavoro, istruzione, cultura e beni culturali. Attraverso tale provvedimento si potrà procedere all'abrogazione di molte leggi ormai desuete o addirittura già implicitamente abrogate.

Dal successivo grafico emerge in modo evidente la maggiore attività di semplificazione effettuata nell'anno passato; infatti nel 2008 sono state abrogate ben 9 leggi regionali, a fronte delle 4 leggi abrogate nel 2007, delle 2 sole leggi abrogate nell'anno 2006 e, come risulta dal Rapporto 2005, l'anno di avvio dell'VIII legislatura non ha fatto registrare alcuna abrogazione totale di leggi regionali, se non alcune di specifici articoli che si ritrovano soprattutto nelle leggi di bilancio.

**Graf. 6** - Leggi abrogate VIII legislatura (5 maggio 2005 - 31 dicembre 2008)



Si segnala che delle 9 leggi abrogate lo scorso anno ben 7 sono state abrogate dalla medesima legge, ovvero la l. r. n. 8/2008 relativa al “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”, che all’art. 39 ha previsto l’abrogazione delle seguenti leggi:

- 1) **l. r. 31 agosto 1973, n. 15** “Incentivazioni nel settore turistico-alberghiero” e successive modifiche e integrazioni;
- 2) **l. r. 2 giugno 1980, n. 23** “Provvedimenti per l’incentivazione turistico ricettiva” e successive modifiche e integrazioni;
- 3) **l. r. 19 aprile 1983, n. 16** “Stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Soggiorno e Turismo” e successive modifiche e integrazioni;
- 4) **l. r. 28 marzo 1985, n. 13** “Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983” e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
- 5) **l. r. 8 aprile 1988, n. 11** “Provvidenze per lo sviluppo turistico dell’entroterra. Progetto paese albergo” e successive modifiche e integrazioni;
- 6) **l. r. 7 marzo 1995, n. 5** “Associazioni turistiche Pro-Loco” e successive modifiche e integrazioni;
- 7) **l. r. 10 aprile 1995, n. 13** “Agenzie di viaggio” e successive modifiche e integrazioni;

Le altre due abrogazioni sono contenute nelle l. r. n. 22/2008 e n. 31/2008, che prevedono rispettivamente l’abrogazione della l. r. n. 20/1988 concernente l’Istituzione del garante dei diritti del cittadino e della l. r. n. 24/2003. relativa all’Istituzione della giornata regionale per la legalità.

Risulta, inoltre, nell’anno di riferimento, la presenza di una abrogazione differita contenuta nella l. r. n. 24/2008: “Norme in materia di autorizzazione, accreditamenti, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”; infatti all’art. 15 le previste abrogazioni sono differite alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 11.

Si segnala altresì che le leggi regionali n. 6 (art. 10), n. 15 (art. 24 comma 3°), n. 29 (art. 8 comma 3°) e n. 43 (art. 6 comma 2°) del 2008, contengono abrogazioni innominate.

Va sottolineato che tale tipo di abrogazione andrebbe evitata, così come stabilito anche dal Manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 280 del 7 agosto 2008, il quale ai paragrafi 78 e 79 ribadisce che tale procedura è tecnicamente inutile anche in relazione all’obbligo che ha il legislatore di abrogare in maniera espressa.

Infine, sia il collegato alla finanziaria 2008 (l. r 15/2008) che l’assestamento di bilancio (l. r. 40/2008) contengono una serie di abrogazioni di articoli e commi.

In specie la legge n. 15 prevede:

- all'art. 24 comma 2° l'abrogazione dell'art. 11 della l. r. 30 ottobre 2003, n. 15;
- all'art. 30 l'abrogazione del comma 2° dell'art. 29 della l. r. 11 gennaio 2006, n. 1;
- all'art 40 comma 3° l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 28, e 29 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34;
- all'art. 52 l'abrogazione dell'art. 25 della l. r. 11 maggio 2007, n. 9.


mentre la legge n. 40 prevede, agli artt. 4, 7 e 8 l'abrogazione di una serie di commi e precisamente:

- l'art. 4 abroga il comma 3 dell'art. 3 della l. r. n. 22/2007;
- l'art. 7 prevede l'abrogazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 31 della l. r. n. 8/2008 ed i commi 1 lett. a), b) ed e) e commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 32 della l. r. n. 8/2008;
- l'art. 8 prevede l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 26 della l. r. n. 9/2007.

A questo punto è possibile mettere a raffronto, nel grafico che segue, i dati sullo stato della legislazione al 31 dicembre 2008.

Complessivamente il saldo legislativo si mantiene, anche per il 2008, positivo e cresce la quantità delle leggi in vigore. (v. graf. 7)

**Graf. 7** - Stato della legislazione al 31 dicembre 2008



Dalla prima legislatura, risalente al 1971, al 31 dicembre 2008 sono state approvate nella Regione Calabria 1051 leggi (in media 28 all'anno), di cui 236 finanziarie.

**Tab. 6**

<b>LEGGI APPROVATE</b>	1051
<b>MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE</b>	28


Nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 290 leggi (28%). Sottraendo dal totale delle leggi promulgate dal 1971 le leggi abrogate, le leggi finanziarie (ovvero le leggi di bilancio, le leggi finanziarie, di rendiconto, di variazioni, assestamenti e provvedimenti di rifinanziamento) che, in linea generale, hanno efficacia solo per l'anno di riferimento, e non anche quelle che hanno esaurito la loro efficacia, al 31 dicembre 2008 risultano vigenti nella Regione Calabria 525 leggi.

**Tab. 7**

<b>LEGGI PROMULGATE</b>	1051
<b>LEGGI ABROGATE</b>	290
<b>LEGGI FINANZIARIE</b>	236
<b>LEGGI VIGENTI</b>	525


Il successivo grafico 8 evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (28%) e leggi formalmente vigenti. Risulta che le leggi formalmente vigenti al 31 dicembre 2008 costituiscono ancora il 72 per cento del totale delle leggi complessivamente prodotte dalla Regione Calabria dalla prima legislatura.

**Graf. 8** - Rapporto percentuale tra leggi formalmente vigenti e leggi abrogate al 31 dicembre 2008



Nel successivo grafico 9 si dà conto, invece, del rapporto percentuale tra le leggi vigenti (quelle cioè risultanti dalla sottrazione delle leggi abrogate e finanziarie), e l'intera produzione legislativa dal 1971 al 31 dicembre 2008.

**Graf. 9** - Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti al 31 dicembre 2008




Dal grafico che precede risulta, dunque, che le leggi vigenti al 31 dicembre 2008 (ovvero 525, escluse le leggi finanziarie e le leggi abrogate) costituiscono il 50% del totale delle leggi complessivamente approvate dalla Regione Calabria dal 1971 (ovvero 1051). Tale percentuale risulta essere rimasta invariata rispetto al precedente anno.

L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 8 e nel successivo grafico 10.

**Tab. 8** - Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2008

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1984	36	1997	13
1972	8	1985	30	1998	15
1973	23	1986	41	1999	28
1974	18	1987	30	2000	22
1975	32	1988	33	2001	38
1976	21	1989	16	2002	52
1977	34	1990	59	2003	30
1978	32	1991	18	2004	36
1979	15	1992	22	2005	18
1980	34	1993	18	2006	18
1981	23	1994	30	2007	30
1982	18	1995	43	2008	46
1983	27	1996	43		

**Graf. 10** - Andamento produzione legislativa per anno dal 1971 al 2008



## 1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 46 leggi approvate nel corso dell'anno 2008 sono state classificate sotto due diversi profili: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, al fine di misurare il rilievo normativo e di rilevarne la forma tecnica.

Per ambedue le classificazioni si sono seguite le indicazioni della Camera dei deputati.

Prima di passare all'analisi delle due tipologie sopra menzionate, appare utile fare una prima analisi della legislazione attraverso il tipo di intervento normativo svolto dalla Regione in considerazione della potestà legislativa utilizzata, concorrente o residuale, in base a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione. (cfr. tabella 9).

### 1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

Un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso tipo di competenza legislativa esercitata di volta in volta dalla Regione. Pertanto, le 46 leggi relative all'anno 2008 sono state suddivise in base alla

fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie “concorrente” e “residuale” (o esclusiva). Si evidenzia che 27 leggi riguardano la potestà legislativa concorrente (art. 117 comma 3° Cost.) mentre 19 possono essere qualificate come appartenenti alla potestà legislativa residuale o esclusiva regionale (art. 117 comma 4° Cost.).


La tabella che segue riporta le leggi dell'anno 2008 ripartite per tipologia di potestà legislativa.

**Tab. 9** - Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa per l'anno 2008

Anno 2008	Podestà concorrente	Podestà residuale (o esclusiva)	Totali
	27	19	46

Il grafico che segue illustra la ripartizione in percentuale delle leggi per tipo di potestà legislativa esercitata.

**Graf. 11** - Percentuale leggi anno 2008 ripartite per potestà legislativa



La successiva tabella mette a confronto l'esercizio della potestà normativa come esercitata dall'inizio dell'ottava legislatura.


**Tab. 10** - Distribuzione delle leggi in forza di potestà legislativa VIII Legislatura

	Podestà concorrente	Podestà residuale (o esclusiva)	Totali Leggi
Anno 2005 (*)	4 (57%)	3 (43%)	7
Anno 2006	12 (66%)	6 (34%)	18
Anno 2007	14 (46%)	16 (54%)	30
Anno 2008	27 (59%)	19 (41%)	46

(\*) I dati partono da maggio 2005 inizio VIII legislatura

Come si evince dalla tabella e dal successivo grafico 12, la Regione sta esercitando in maniera prevalente (ad eccezione dell'anno 2007) la potestà legislativa cosiddetta concorrente.

Graf. 12



### 1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

Riguardo alla tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un'indagine volta a ricondurre i provvedimenti approvati a tipologie che evidenziano le caratteristiche della tecnica utilizzata per effettuare l'intervento legislativo. Infatti, la collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra: **“legge istituzionale”**, cioè quella relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali (ad es. legge statutaria, legge elettorale ecc.); **“legge di settore”** quella che contiene una nuova disciplina della materia o introduce la regolamentazione di specifici settori o definisce strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“legge di manutenzione normativa”**, cioè quella che reca disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“legge di bilancio”**, cioè quella relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alla legge di bilancio e finanziarie; **“legge provvedimento”** quella volta a disciplinare situazioni specifiche o a realizzare singoli interventi.




Pertanto, da tale analisi è risultato che le leggi approvate nel corso dell'anno 2008 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali: n. 1
- leggi di settore: n. 9
- leggi di manutenzione normativa: n. 14
- leggi di bilancio: n. 11
- legge provvedimento: n. 11

Nel corso dello stesso anno è da rilevare che non sono state adottate leggi intersettoriali.

La produzione legislativa dell'anno 2008 rispetto alla tipologia della normazione è messa in evidenza nel grafico 13 e nella successiva tabella 11 in cui si dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

**Graf. 13** - Produzione legislativa per tipologia normativa anno 2008



**Tab. 11** - Incidenza della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente.

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE										LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		EE.LL.		INIZ. POP.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Istituzionale							1	100%			1	2,17%
Settore	1	6,70%	5	18,52%	2	100%			1	100%	9	19,56%
Manutenzione normativa	10	66,60%	4	14,82%							14	30,43%
Bilancio			11	40,74%							11	23,92%
Provvedimento	4	26,70%	7	25,92%							11	23,92%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>

Innanzitutto, come si può rilevare dalla tabella 11, con 14 leggi, pari al 30,43%, la produzione normativa riconducibile alla tipologia della “Manutenzione normativa” costituisce la parte più corposa dell’intero intervento legislativo. Consistente è anche il numero delle leggi ascrivibili alla tipologia “Bilancio” e “Provvedimento” che con complessive 22 leggi coprono il 47,84% dell’intera produzione legislativa.

Le leggi ascrivibili alle altre tipologie sono poche (n. 1 legge “Istituzionale”), salvo che per quella delle leggi di “Settore” che annovera 9 leggi, pari al 19,56 per cento del totale.

Passando ad esaminare la produzione legislativa dal punto di vista del soggetto proponente, si evidenzia che per quanto riguarda il Consiglio la sua azione si concentra in maniera più marcata nella tipologia delle leggi di “Manutenzione normativa”; infatti con un totale di 10 leggi copre il 66,60% dell’intera sua produzione. A seguire vanno segnalate le 4 leggi (pari al 26,70%) da annoverare nella tipologia delle leggi “Provvedimento”.

Riguardo l’azione della Giunta va sottolineato che, ad eccezione delle leggi di Bilancio, che quasi come ogni anno costituiscono la parte più corposa della iniziativa (anche quest’anno con 11 leggi la produzione si è assestata al 40,74% del totale), la stessa si distribuisce complessivamente in maniera uniforme rispetto alle singole tipologie di intervento. Infatti, ritroviamo 7 leggi “Provvedimento” pari al 25,92%, 5 leggi di “Settore” pari al 18,52% e 4 leggi di “Manutenzione normativa” pari al 14,82%.

Passando ad un raffronto dei dati relativi alle singole tipologie di normazione rispetto al soggetto proponente, si osserva che relativamente alla tipologia riconducibile alla “Manutenzione normativa”, la presenza del Consiglio prevale nettamente su quella della Giunta (10 leggi di “Manutenzione normativa” del Consiglio contro 4 della Giunta).

La preponderanza del Consiglio rispetto alla Giunta viene meno se si mettono a confronto invece i dati relativi alle altre due tipologie e cioè quella di “Settore” e quella di “Provvedimento”.

Nella prima tipologia, cioè quella di “Settore”, la Giunta, con 5 leggi rispetto ad una sola del Consiglio, evidenzia una marcata prevalenza, che si riscontra pure nella seconda tipologia (7 leggi Provvedimento della Giunta contro 4 del Consiglio).

Fermo restando l’aumento della produzione legislativa rispetto al 2007 e 2006, i dati del 2008, come viene messo in evidenza nel successivo grafico 12, si discostano, anche in modo significativo, da quelli desumibili dal Rapporto precedente. Infatti, rispetto al 2007, l’azione legislativa, relativamente alla tipologia inerente le leggi “Provvedimento”, ha fatto registrare un aumento considerevole pari al 21 per


cento. Altro aumento è fornito dal dato relativo alla produzione legislativa ascrivibile alla tipologia della “Manutenzione normativa”, che passa dal 24% del 2007 al 34,43% nel 2008 con un aumento superiore al 10 per cento.

Le tipologie che invece hanno fatto registrare una diminuzione nella legislazione rispetto al precedente anno sono: quella di Bilancio che è passata dal 30% ad un 23,92% e quella, il cui cambiamento è più accentuato, riferita alle leggi “Istituzionali” che passa da un 10% ad un 2,17%.

Va, ancora, evidenziato che per quanto riguarda le leggi riconducibili alla tipologia di “Settore” il 2008, pur annotando l’approvazione di un numero totale di leggi uguale a quello fatto registrare nel 2007 e cioè 9 leggi, in percentuale rispetto al totale delle leggi approvate, l’anno appena trascorso, ha fatto registrare un decremento di tale tipologia di intervento normativo pari ad un 10%, si è, infatti, passati da un 30% nel 2007 ad un 19,56% nel 2008.

Infine, va segnalato che l’anno 2008 non ha fatto registrare alcuna legge riconducibile alla tipologia delle leggi di abrogazione generale.

**Graf. 14** - Raffronto produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione




### 1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Per quanto riguarda l’indagine sulla tecnica redazionale, le leggi sono state valutate sulla base della modalità di redazione del testo, riconducibile a quattro differenti tipologie: la prima c.d. “**Testo nuovo**” cioè quel testo che è stato redatto introducendo nell’ordinamento nuove disposizioni e non intervenendo a modificare

significativamente leggi precedenti; la seconda c.d. **“Novella”** quando il testo della legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della “novella”, vale a dire modificando o sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la terza **“Tecnica mista”** quando il testo non può essere ricondotto alle precedenti tipologie. Quest’ultimo è un criterio impiegato quando non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate, ed infine la quarta tipologia, quella del **“Testo unico”** nella quali ascrive un provvedimento redatto e approvato con la forma ed il contenuto del testo unico per il riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, la produzione legislativa dell’anno 2008 è riportata nel grafico 15 e nella successiva tabella 12 in cui si dà anche conto della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

**Graf. 15** - Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale




**Tab. 12** - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	SOGETTO PROPONENTE										LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		EE. LL.		INIZ. POP.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	5	33,3%	16	59,30%	2	100%			1	100%	24	52,17%
NOVELLA	8	53,3%	6	22,20%							14	30,43%
MISTA	2	13,4%	5	18,50%			1	100%			8	17,40%
TESTO UNICO											0	0%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>

Emerge in maniera evidente che su un totale di 46 leggi approvate nel 2008, 24 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo, pari al 52%, 14 con la tecnica novella, pari al 30% e 8 con la tecnica mista, pari al 18%. L'accostamento dei dati con quelli del precedente rapporto, come viene evidenziato nel successivo grafico 16, fermo restando il numero inferiore di leggi emanate nel 2007 (30), conferma, innanzitutto, l'assenza del testo unico quale scelta redazionale da parte del legislatore.

Si registra inoltre un incremento del 15% rispetto al 2007 e addirittura del 25% rispetto al 2006 dell'utilizzo della tecnica del testo nuovo e del 13% rispetto al 2007 e del 14% rispetto al 2006 di quella riconducibile alla tecnica novella, mentre va registrato un decremento pari al 28% rispetto al 2007 e del 37% rispetto al 2006 in riferimento all'utilizzo della tecnica mista (8 leggi su un totale di 46 pari al 17,40% nel 2008 contro le 14 leggi su 30 del 2007 pari al 46% e 10 leggi su 18 del 2006 pari al 55%).

**Graf. 16** - Raffronto produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale



## 1.7 La classificazione per macrosettore

Nel successivo grafico le quarantasei leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, ad ogni macrosettore fanno capo determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, voci che sono state individuate sia per consentire di classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle nuove competenze del-


le Regioni, sia per cercare di rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali. (V. successiva Tab. 13).

**Tabella 13** - Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

Macrosettore		Materia
1	Ordinamento istituzionale	1 Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
		2 Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta
		3 Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni
		4 Personale e amministrazione
		5 Enti locali e decentramento
		6 Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, ecc.)
2	Sviluppo e con. e attività produttive	1 Artigianato
		2 Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)
		3 Industria
		4 Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		5 Ricerca, trasporto e produzione di energia
		6 Miniere e risorse geotermiche
		7 Commercio, fiere e mercati
		8 Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
		9 Agricoltura e foreste
		10 Caccia, pesca e itticoltura
		11 Regionale
		12 Altro (programmazione negoziata, programm. Economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale)
3	Territorio Ambiente e Infrastrutture	1 Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)
		2 Prot. della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		3 Risorse idriche e difesa del suolo
		4 Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)
		5 Viabilità
		6 Trasporti
		7 Protezione civile
		8 Altro (es. usi civici)
4	Servizi alla persona e alla comunità	1 Tutela della salute
		2 Alimentazione
		3 Servizi sociali e assistenza
		4 Istruzione scolastica e universitaria
		5 Formazione professionale
		6 Lavoro
		7 Previdenza complementare e integrativa
		8 Beni e attività culturali
		9 Ricerca scientifica e tecnologica
		10 Ordinamento della comunicazione
		11 Spettacolo
		12 Sport
		13 Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)
5	Finanza regionale	1 Bilancio
		2 Contabilità regionale
		3 Tributi
6	Multisetto	Non ascrivibili ad altri settori

L'analisi della produzione legislativa dell'anno 2008, effettuata tenendo presente lo schema classificatorio sopra riportato, ha fornito i dati contenuti nel successivo grafico 17, in cui viene proposta una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state interessate dalla legislazione prodotta nel precedente anno.

**Graf. 17** - Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori



Dai dati esposti nel precedente grafico risulta che le leggi prodotte nel periodo di riferimento hanno interessato in modo prevalente il macrosettore “Ordinamento istituzionale” con 12 leggi su 46, pari al 26 per cento e quello relativo al “Bilancio e finanza regionale” con 10 leggi, pari al 22% del totale delle leggi approvate. Con 9, 8 e 5 leggi, rispettivamente pari al 20%, 17% e 11% per cento del totale, seguono i macrosettori “Territorio, ambiente e infrastrutture”, “Servizi alla persona e alla comunità” e “Sviluppo economico ed attività produttive”. A notevole distanza segue quello relativo al “Multisetore” con 2 leggi pari al 4% del totale.


Nel successivo grafico i dati del 2008 vengono raffrontati con quelli desumibili dai precedenti rapporti e riferiti agli anni 2007 e 2006. Da tale raffronto emerge un netto balzo in avanti delle leggi incidenti nel macrosettore “**Servizi alla persona e alla comunità**” che fanno registrare un aumento percentuale, rispetto al 2007, del 7% e, rispetto al 2006, del 6%.

Anche il macrosettore “**Sviluppo economico e attività produttive**” con l'11

per cento del totale delle leggi approvate nel 2008, fa segnare un incremento in termini percentuali rispetto ai precedenti anni. Infatti, rispetto al 2007 si registra un aumento pari all'8% e rispetto al 2006 un aumento del 6 per cento.

Rimane pressochè invariata la distribuzione delle leggi negli altri macrosettori di intervento legislativo, ad eccezione di quelle riconducibili al macrosettore “**Ordinamento Istituzionale**” che, rispetto al 2007, fa registrare una contrazione in termini percentuali del 7%.

**Graf. 18** - Raffronto della produzione legislativa per macrosettori



## 1.8 Le singole leggi

Sono di seguito riportate le leggi approvate nell'anno 2008, riunite per macrosettore, accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, da alcuni dati concernenti l'iter e dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

La tabella riportata accanto a ciascuna legge indica il numero del progetto di legge (la presenza di più numeri significa che la legge è il risultato dell'esame abbinato di più progetti), il soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione e se sono state svolte audizioni.

Sono inoltre riportati il numero delle sedute dedicate dall'Assemblea alla discussione del progetto di legge nonché la durata dell'iter formale e di quello effettivo.



## LEGGI 2008 (\*)

Nel 2008 sono state promulgate e pubblicate 46 leggi

### Macrosettore “Ordinamento Istituzionale” (n. 12 leggi)

#### Personale, organizzazione e amministrazione (7)

<p><b>L. r. 1° luglio 2008, n. 21</b> “Modifiche all’art. 5, comma 1, della legge regionale del 13 giugno 2008, n. 15”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 giugno 2008)</i></p> <p>La legge modifica l’art. 25 comma 1 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008, nel senso che i contratti previsti dal citato articolo, purché in essere con l’AFOR alla data del 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza dei soggetti interessati.</p>	PdI	121/VIII e 108/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il ^ Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	7
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 14 del 16 luglio 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2008

<p><b>L.r. 10 luglio 2008, n. 23</b> “Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, nonché dell’art. 10, comma 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 giugno 2008)</i></p> <p>La legge interpreta autenticamente l’art. 2 comma 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, distinguendo i termini di applicazione della stessa tra i dipendenti della pubblica amministrazione e quelli appartenenti alle strutture speciali del Consiglio regionale assunto con contratto di lavoro di diritto privato, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996.</p>	PdI	308/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I ^ Commissione Affari Istituzionale ed Affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 14 del 16 luglio 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2008

(\*) I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio regionale, [www.consiglioregionale.calabria.it](http://www.consiglioregionale.calabria.it), selezionando “banche dati” indi “normativa regionale”.

<p><b>L. r. 8 agosto 2008, n. 25</b> “Costituzione Società per azioni in house «Portanova»”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 1° agosto 2008)</i></p> <p>La legge costituisce la Società per azioni in house denominata “Portanova” a capitale interamente regionale, allo scopo di fornire i servizi strumentali all’attività assembleare, contenendone i costi rispetto ai precedenti e far cessare lo stato di instabilità delle prestazioni lavorative erogate in tali servizi.</p>	Pdl	314/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I^ Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	Bur. n. 16 agosto 2008, suppl. staord. n. 1 del 18 agosto 2008	

<p><b>L. r. 14 agosto 2008, n. 27</b> “Modifica all’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 ed ulteriori disposizioni di carattere normativo.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’ 11 agosto 2008)</i></p> <p>La legge modifica l’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31, riguardante l’accesso alla qualifica dirigenziale, con riferimento al conferimento del primo incarico e con il riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi. Stabilisce, altresì, che i dipendenti ex LPU-LSU, stabilizzati part- time a tempo indeterminato, verranno utilizzati nelle sedi occupate al momento della stipula del contratto.</p>	DL	316/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	I^ Commissione Affari Istituzionale ed Affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	Bur. n. 16 del 16 agosto 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2008	

<p><b>L. r. 11 novembre 2008, n. 39</b> "Modifica legge regionale 1° agosto 2008 n. 27".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 05 novembre 2008)</i></p> <p>La legge abroga il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 27.</p>	PdL	338/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I <sup>^</sup> Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. del 15 novembre 2008 n. 22, suppl. straord. n. 1 del 18 novembre 2008

<p><b>L.r. 29 dicembre 2008, n. 43</b> "Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro degli operai del comparto agricolo dell'ARSSA."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 dicembre 2008)</i></p> <p>La legge trasforma il rapporto di lavoro degli operai dell'ARSSA. da tempo determinato a tempo indeterminato</p>	DL	347/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	I <sup>^</sup> Commissione Affari Istituzionale ed Affari Generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	16
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	Bur. del 16 dicembre 2008 n. 24, suppl. straord. n. 3 del 30 dicembre 2008

<p><b>L. r. 31 dicembre 2008, n. 4</b> “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 dicembre 2008)</i></p> <p>La legge differisce al 30 giugno 2009 il termine al 31 dicembre.2008 previsto dall'art. 25 comma 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, termine fissato per l'attuazione degli adempimenti demandati al Commissario liquidatore dell'Ente.</p>	Pdl	357/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto del territorio – Protezione dell'Ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. del 31 dicembre 2008 n. 25 suppl. straord. n. 1 del 2 febbraio 2009

## Enti locali e decentramento (1)

<p><b>L. r. 10 luglio 2008, n. 20</b> “Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 giugno 2008)</i></p> <p>La legge disciplina il riordino istituzionale delle Comunità Montane, riconosciute quali enti locali strategici di promozione delle politiche a favore della montagna calabrese.</p> <p>La legge dispone, altresì, il riassetto delle Comunità, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 10/2007.</p>	Pdl e Dl	302/VIII
	iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	I <sup>^</sup> Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	3
	Audizioni	1
	Numero sedute aula	1
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9
	Pubblicata	Bur. n. 14 del 16 luglio 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2008.

## Organi della Regione – Statuto e regolamento interno (2)

<p><b>L. r. 10 luglio 2008, n. 22</b> “Istituzione del Garante della Salute della Regione Calabria”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 30 giugno 2008)</i></p> <p>La legge istituisce l'Ufficio del Garante della Salute al fine di verificare il pieno rispetto attuazione, nel territorio regionale, dei diritti di tutte le persone in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Il Garante interviene, a richiesta dei cittadini, di formazioni e associazioni sociali.</p>	Pdl	299/VIII
	Iniziativa	Consiglio provinciale di Cosenza
	Commissione merito	I^ Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	34
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	Bur. n. 14 del 16 luglio 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 luglio 2008.

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 30</b> “Norma di interpretazione autentica dell’art. 17 – Legge regionale 14 luglio 2003 n. 10”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 ottobre 2008)</i></p> <p>La norma interpreta in modo autentico le disposizioni contenute nell’art. 17 della l. r 14 luglio 2003. n. 10, nel senso che le modalità e procedure di nomina degli organi di cui all’art. 12 sono escluse dalla competenza statutaria.</p>	Pdl	324/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV^ Commissione Assetto utilizzazione del territorio- Protezione dell’Ambiente.
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	5
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 16 ottobre 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 ottobre 2008.

## Altro (2)

<p><b>L. r. 14 agosto 2008, n. 26</b> "Sottoscrizione quota del capitale sociale della società di gestione per l'Aeroporto dello Stretto – Sogas s.p.A".</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell' 11 agosto 2008)</i></p> <p>La legge autorizza la Giunta regionale e per essa il Presidente della Giunta alla sottoscrizione della quota del capitale sociale della società di gestione per l'Aeroporto dello Stretto – Sogas s.p.A"</p>	DL	318/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 16 agosto 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2008

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 34</b> "Fissazione della data della giornata regionale della memoria delle vittime della criminalità organizzata"</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'8 ottobre 2008)</i></p> <p>La legge fissa al 16 ottobre di ogni anno la data della giornata regionale in memoria delle vittime della criminalità organizzata"</p>	Pdl	327/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	Commissione antimafia
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BUR 1 dicembre 2007, n. 22, supplemento straordinario 12 dicembre 2007, n. 3

## Macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” (5)

### Caccia, pesca e itticoltura - (1)

<p><b>L. r. 27 marzo 2008, n. 6</b> “Disciplina del regime di proroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazione alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell’art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE».</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 marzo 2008)</i></p> <p>La legge recepisce la direttiva comunitaria 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, disciplinando la materia venatoria sulla conservazione degli uccelli selvatici individuando adempimenti azioni, controlli e sanzioni in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio in conformità della legge 3 ottobre 2002, n. 21.</p>	DL	216/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell’Ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	236
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Pubblicata	Bur. n. 7 del 1° aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 7 aprile 2008

### Turismo (1)

<p><b>L. r. 5 aprile 2008, n. 8</b> “Riordino dell’organizzazione turistica regionale.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31 marzo 2008)*</i></p> <p>La legge riordina l’organizzazione turistica regionale, tramite l’organizzazione di Sistemi Turistici Locali (STL). Prevede tra l’altro l’elaborazione del Piano regionale di “Sviluppo turistico sostenibile”; l’istituzione del “Marchio di qualità; la redazione della Carta dei Diritti del Turista;”, la disciplina delle professioni turistiche.</p> <p><i>*Il Governo con delibera C.d.M. del 30 maggio 2008, ha impugnato gli articoli 31 e 32 della Legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 ha deciso di abrogare i suddetti articoli impugnati. Tale decisione comporterà, ovviamente, una rinuncia da parte del Governo all’impugnazione a suo tempo proposta.</i></p>	2 PdL e DL	58 -180/VIII e 75VIII
	Iniziativa	Consiglio-Giunta
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	Pdl n. 58 n. 5 sedute Pdl n. 180 n. 4 sedute DL n. 75 n. 6 sedute
	Audizioni	3
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n. 58 gg.866 Pdl n.180 gg.390 DL n.75 gg.799
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	769
	Pubblicata	Bur. n. 7 del 1° aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 7 aprile 2008.

## Agricoltura e foreste (1)

<p><b>L. r. 14 ottobre 2008, n. 29</b> “Norme per orientare e per sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 agosto 2008)</i></p> <p>La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e specificità di tali prodotti.</p>	Pdl	174/VIII
	Iniziativa	Iniziativa popolare
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	566
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
	Pubblicata	Bur. n. 16 del 16 agosto 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2008

## Ricerca, trasporto e produzione di energia (2)

<p><b>L. r. 11 novembre 2008, n. 38</b> “Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008”.*</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 5 novembre 2008)</i></p> <p>La legge proroga il termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008.</p> <p><i>*Il Governo con ricorso n. 6 del 28 gennaio 2009, ha impugnato la legge in esame.</i></p>	Pdl	335/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell'Ambiente.
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	9
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
	Pubblicato	Bur. del 15 novembre 2008 n. 22, suppl. straord. n. 1 del 18 novembre 2008.



<p><b>L. r. 29 dicembre 2008, n. 42</b> “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.”*</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 dicembre 2008)</i></p> <p>La legge disciplina le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi all’installazione e all’esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed individua, nelle more di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, le soglie di potenza autorizzabili per ciascuna fonte. I procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da fonte rinnovabile da realizzare sul territorio regionale sono disciplinati dall’Allegato sub 1 che è approvato con valore di legge.</p> <p><i>*Il Governo con deliberazione del C.d.M. del 20 febbraio 2009, ha deciso di impugnare gli artt. 2, 3 comma 1, art. 5 commi 2 e 3, i punti 2.3 e 4.2, lett. f, i, l) dell’allegato 1 sub. 1.</i></p>	DI	321/VIII
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell’Ambiente
	Sedute	5
	Audizioni	2
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	106
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	92
	Pubblicata	Bur. del 16 dicembre 2008 n. 24, suppl. straord. n. 3 del 30 dicembre 2008

## Macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” (9)

### Opere pubbliche (2)

<p><b>L. r. 21 marzo 2008, n. 2</b> “Modifiche alla Legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007 concernente: Istituzione dell’authority regionale denominata «Stazione unica appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 febbraio 2008)</i></p> <p>La legge apporta modifiche alla precedente legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007 recante “Istituzione dell’authority regionale denominata «Stazione unica appaltante»» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici lavori, servizi e forniture”.</p>	DI	277/VIII
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	I <sup>^</sup> Commissione Affari istituzionali ed affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	4
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 5 del 1° aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 10 aprile 2008.

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 35</b> "Modifiche art. 20 commi 1 e 2 – Legge n. 22 del 5 ottobre 2007".</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell' 8 ottobre 2008)</i></p> <p>La legge modifica l'art. 20 commi 1 e 2 della legge n. 22 del 5 ottobre 2007.</p>	DL	326/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV ^ Commissione Assetto del territorio- Protezione dell'Ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 16 ottobre 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 ottobre 2008.

## Protezione della natura e dell'ambiente – Parchi (5)

<p><b>L. r. 21 aprile 2008, n. 9</b> "Istituzione del Parco Marino regionale - Riviera dei Cedri- "</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31 marzo 2008)</i></p> <p>La legge istituisce il Parco Marino Regionale denominato "Riviera dei Cedri" al fine di garantire e promuovere la sua conservazione e valorizzazione quale patrimonio naturale della Regione Calabria.</p>	DL	269/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV ^ Commissione Assetto del territorio – Protezione dell'Ambiente.
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	57
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 16 aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 29 aprile 2008

<p><b>L. r. 21 aprile 2008, n. 10</b> “Istituzione del Parco Marino Regionale -Baia di Soverato-”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31 marzo 2008)</i></p> <p>La legge istituisce il Parco Marino Regionale denominato “Baia di Soverato” al fine di garantire e promuovere la sua conservazione e valorizzazione quale patrimonio naturale della Regione Calabria.</p>	DI	270/VIII
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell’Ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	57
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	Bur n. 8 del 16 aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 29 aprile 2008

<p><b>L. r. 21 aprile 2008, n. 11</b> “Istituzione del Parco Marino Regionale -Costa dei Gelsomini-”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31 marzo 2008)</i></p> <p>La legge istituisce il Parco Marino Regionale denominato “Costa dei Gelsomini” al fine di garantire e promuovere la sua conservazione e valorizzazione quale patrimonio naturale della Regione Calabria.</p>	DL	271/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell’Ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	57
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 16 aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 29 aprile 2008.

<p><b>L. r. 21 aprile 2008, n. 12</b> "Istituzione del Parco Marino regionale - Scogli di Isca".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31 marzo 2008)</i></p> <p>La legge istituisce il Parco Marino Regionale denominato "Scogli di Isca" al fine di garantire e promuovere la sua conservazione e valorizzazione quale patrimonio naturale della Regione Calabria.</p>	DL	272/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell'Ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	57
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	Bur. n. 8 del 16 aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 29 aprile 2008.

<p><b>L. r. 21 aprile 2008, n. 13</b> "Istituzione del Parco Marino Regionale - Fondali di Capocozzo S. Irene – Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Troppa".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31 marzo 2008)</i></p> <p>La legge istituisce il Parco Marino Regionale denominato "Fondali di Capocozzo – S. Irene – Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Tropea" al fine di garantire e promuovere la sua conservazione e valorizzazione quale patrimonio naturale della Regione Calabria.</p>	DL	273/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell'Ambiente
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	57
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicato	Bur. n. 8 del 16 aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 29 aprile 2008.

## Territorio e Urbanistica (2)

<p><b>L. r. 27 marzo 2008, n. 7</b> "Riapertura del termine di cui all'art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, recante " Norme in materia di usi civici"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 marzo 2008)</i></p> <p>La legge fissa la riapertura del termine di cui all'art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 riguardante l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione di terre civiche.</p>	Pdl	262/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I <sup>^</sup> Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	83
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	23
	Pubblicata	Bur. n. 7 del 1° aprile 2008 suppl. straord. n. 2 del 7 aprile 2008.

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 33</b> "Modifica alla legge regionale 27 marzo 2008, n. 7".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 ottobre 2008)</i></p> <p>La prevista modifica riguarda il termine già fissato dall'art 1 della legge regionale n. 7 del 27.03.08 (materia usi civici), che viene prorogato al 31 marzo 2009.</p>	Pdl	325/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I <sup>^</sup> commissione Affari Istituzionali e Affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 16 ottobre 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 ottobre 2008

## Macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (8)

### Tutela della salute (3)

<p><b>L. r. 29 febbraio 2008, n. 1</b> “Istituzione di una commissione speciale conoscitiva sullo stato della sanità in Calabria”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 1° febbraio 2008.)</i></p> <p>La legge istituisce, ai sensi degli articoli 32 e 115 del Regolamento interno del Consiglio regionale, una Commissione speciale conoscitiva sullo stato della Sanità in Calabria.</p>	PL	256/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	I^ Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	50
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 4 del 16 febbraio 2008, suppl. straord. n. 2 del 19 febbraio 2008

<p><b>L. r. 18 luglio 2008, n. 24</b> “ Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10. luglio 2008)</i></p> <p>La legge disciplina le procedure ed i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le modalità di definizione degli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie e ospedaliere, che saranno contenuti in appositi regolamenti e saranno adottati entro 15 giorni dalla Giunta su parere vincolante della Commissione aziendale per l'autorizzazione e accreditamento.</p>	DI	305/VIII
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	III^ Commissione Attività sociali, sanitari, culturali, formative
	Sedute	3
	Audizioni	2
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	17
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	16
	Pubblicazione	Bur. n. 14 del 16 luglio 2008, suppl. straord. n. 3 del 26 luglio 2008

<p><b>L. r. 31 dicembre 2008, n. 46</b> "Ulteriori disposizioni in materia sanitaria". *</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 dicembre 2008)</i></p> <p>La legge contiene disposizioni che riguardano il personale sanitario con inquadramento nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali.</p> <p><i>*Il Governo con deliberazione del C.d.M. del 27 febbraio 2009, ha deciso di impugnare l'art. 1, comma 2 della legge.</i></p>	Pdl	359/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	III Commissione Attività sociali, sanitari, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BUR n. 25 del 31 dicembre 2008 suppl. straord. n. 1 del 2 gennaio 2009

## Servizi sociali 2)

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 31</b> "Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità in materia di usura".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 ottobre 2008)</i></p> <p>La Regione promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione ed istituisce misure di sostegno sia giuridico che economico in favore delle predette vittime di reati.</p>	Pdl e DI	148/VIII e 153/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale Consiglio
	Commissione merito	Commissione Antimafia
	Sedute	N. 1 seduta di trattazione per il Pdl n.148;  N. 2 sedute di trattazione per il DI n.153.
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	Pdl n.148 gg.698  DI n.153 gg.683
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	577
	Pubblicata	Bur n. 20 del 16 ottobre 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 ottobre 2008.

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 36</b> “Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell'8 ottobre 2008)</i></p> <p>La legge fissa principi generali per la tutela del diritto alla casa. A tal fine assegna risorse finanziarie per favorire l'accesso alla proprietà della casa, sia da parte delle famiglie a reddito medio-basso, sia per le giovani coppie. Inoltre contrasta la rigidità degli affitti.</p>	Pdl	328/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	IV <sup>^</sup> Commissione Assetto utilizzazione del territorio – Protezione dell'Ambiente
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. del 16 ottobre 2008, n. 20 suppl. straord. n. 1 del 21 ottobre 2008

### Istruzione scolastica (1)

<p><b>L. r. 21 marzo 2008, n. 3</b> “Modifiche art. 11 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28 febbraio 2008)</i></p> <p>La legge modifica l'art. 11 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26 riguardante l'incrementazione per l'anno 2008 da parte della Giunta regionale di oneri aggiuntivi, al fine di implementare le risorse disponibili in misura tale da consentire l'attivazione di ulteriori 250 voucher formativi per un totale di 500 posti disponibili».</p>	PL	279/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 5 del 1° marzo 2008, suppl. straord. n. 2 del 10 marzo 2008.



## Lavoro (2)

<p><b>L. r. 28 aprile 2008, n. 14</b> “Norme a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità”</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 aprile 2008)</i></p> <p>La legge detta norme in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fissando il termine ultimo per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, al 31 dicembre 2008.</p>	DI	286/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione Economica ed attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Bur. n. 9 del 30 aprile 2008, suppl. straord. n. 1 del 5 maggio 2008.

<p><b>L. r. 14 agosto 2008, n. 28</b> “Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga.”</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’ 11 agosto 2008)</i></p> <p>La legge stabilisce norme per la ricollocazione dei lavoratori già dipendenti di Enti o di altri organismi pubblici o privati, di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione, resi in favore della Regione Calabria, alla data del 31 dicembre 2007.</p>	DI	317/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	III <sup>^</sup> Commissione Attività sociali, sanitari, culturali, formative
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 16 del 16 agosto 2008, suppl. straord. n. 1 del 18 agosto 2008

## Macrosettore "Bilancio e finanza regionale" (10)

<p><b>L.r. 27 marzo 2008, n. 4</b> "Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2005"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 marzo 2008)</i></p> <p>La legge determina l'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2005</p>	DI	129/VIII
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive.
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	607
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	246
	Pubblicazione	Bur. n. 7 del 1° aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 7 aprile 2008.

<p><b>L.r. 27 marzo 2008 n. 5</b> "Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2006"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 marzo 2008)</i></p> <p>La legge determina l'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2006</p>	DL	212/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	259
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
	Pubblicata	Bur. n. 7 del 1° aprile 2008, suppl. straord. n. 2 del 7 aprile 2008.

<p><b>L. r. 13 giugno 2008, n. 16</b> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 maggio 2008)</i></p> <p>Dispone il riparto di fondi speciali di parte corrente e in conto capitale e il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa.</p>	DL	231/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II^ Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	6
	Audizioni	3
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	235
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	18
	Pubblicata	Bur. n. 12 del 16 giugno 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 giugno 2008

<p><b>L. r. 13 giugno 2008, n. 17</b> "Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 maggio 2008)</i></p> <p>Prevede spese ed entrate, al netto delle contabilità speciali e delle anticipazioni di cassa.</p>	DL	232/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II^ Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	5
	Audizioni	3
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	235
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	18
	Pubblicata	Bur. n. 12 del 16 giugno 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 giugno 2008.

<p><b>L. r. 13 giugno 2008 n. 18</b> "Modifica legge regionale n. 4 del 27 marzo 2008 " Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2005"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 18 marzo 2008)</i></p> <p>La legge modifica la legge regionale n. 4 del 27 marzo 2008 "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2006"</p>	DL	297/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	3
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 12 del 16 giugno 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 giugno 2008

<p><b>L. r. 13 giugno 2008, n. 19</b> "Modifica legge regionale n. 5 del 27 marzo 2008 "Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2006".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 maggio 2008)</i></p> <p>La legge modifica la legge regionale n. 5 del 27 marzo 2008 " Approvazione Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2006.</p>	DL	298/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II^ Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	3
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. n. 12 del 16 giugno 2008 suppl. straord. n. 1 del 21 giugno 2008

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 32</b> “Copertura finanziaria delle spese sostenute dall’ATERP di Catanzaro per le attività svolte ai sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 ottobre 2008)</i></p> <p>La legge autorizza la Giunta regionale, per l’esercizio finanziario 2008, a concedere all’ATERP di Catanzaro, una copertura finanziaria per le attività svolte ai sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.</p>	DL	309/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II <sup>^</sup> commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive.
	Sedute	3
	Audizioni	2
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	94
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	74
	Pubblicata	Bur. n. 20 del 16 ottobre 2008, suppl. straord. n.1 del 21 ottobre 2008.

<p><b>L. r. 16 ottobre 2008, n. 37</b> “Modifica articolo 3, comma 19, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta dell’8 ottobre 2008)</i></p> <p>La legge modifica l’art. 3 comma 19 della legge 13 giugno 2008, n. 15, sostituendo le parole 30 giorni con le parole 15 novembre 2008”</p>	Pdl	329/VIII
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Affari Istituzionali ed Affari Generali
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. del 16 ottobre 2008 n. 20, suppl. straord. n. 1 del 21 ottobre 2008

<p><b>L. r. 12 dicembre 2008, n. 41</b> "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8."</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 dicembre 2008)</i></p> <p>Costituisce l'assestamento al Bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008- 2010</p>	DL	344/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II^ Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	13
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9
	Pubblicata	Bur. del 16 dicembre 2008 n. 24, suppl. straord. n. 1 del 18 dicembre 2008

<p><b>L. r. 31 dicembre 2008, n. 45</b> "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2009 (art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 dicembre 2008)</i></p> <p>La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio provvisorio 2008 non è approvato, all'esercizio provvisorio del Bilancio entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2009 in corso di esame.</p>	DL	354/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	13
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	Bur. 31 dicembre 2008 n. 25 suppl. straord. n.1 del 2 gennaio 2009

## Macrosettore “Multisetto” (2)

<p><b>L. r. 13 giugno 2008, n. 15</b> “Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 29 maggio 2008)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di legge finanziaria per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p>	DL	289/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica ed attività produttive
	Sedute	7
	Audizioni	3
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	22
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	18
	Pubblicata	Bur. n. 12 del 16 giugno 2008, suppl. straord. n. 1 del 21 giugno 2008

<p><b>L. r. 12 dicembre 2008, n. 40</b> “Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8”.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 3 dicembre 2008)</i></p> <p>La legge reca disposizioni di tipo ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione 2008.</p>	DL	345/VIII
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione merito	II <sup>^</sup> Commissione Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	13
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9
	Pubblicata	Bur. del 16 dicembre 2008 n. 24, suppl. straord. n. 1 del 18 dicembre 2008





**PARTE SECONDA**  
**LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE**  
**ANNO 2008**

The background of the page features a large, abstract graphic composed of flowing, wavy lines in various shades of blue and white. The lines originate from the bottom right and curve upwards and to the left, creating a sense of movement and depth. The overall aesthetic is clean and modern, typical of a professional report or publication cover.



# LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE ANNO 2008

## 2. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare nell'anno 2008.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono gli stessi di quelli utilizzati per l'esame delle leggi e cioè il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Nel corso del 2008 sono stati approvati, emanati e pubblicati 4 regolamenti.

Tutti e quattro i regolamenti regionali sono stati emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art 43, comma terzo, dello Statuto regionale.

Alcuni di essi hanno carattere meramente attuativo della legislazione regionale e precisamente:

- il regolamento n. 1 disciplina l'assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per la responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti commessi con l'espletamento del servizio, è stato emanato in attuazione delle Leggi Regionali n. 14/98 e n. 10/98;
- il n. 2 concerne il potenziamento delle strutture tributarie regionali al fine di contrastare e recuperare l'eventuale evasione tributaria, è stato emanato in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13;
- il n. 4, relativo all'istituzione e disciplina degli standard qualitativi e quantitativi dell'"Albergo diffuso", è stato emanato in attuazione dell'art. 12 della L. R. n. 8/08.

Infine, con l'approvazione del regolamento n. 3, riguardante le procedure di valutazione di impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, si dà invece attuazione a legislazione nazionale e, precisamente, ai Decreti Legislativi nn. 152/2006 e 59/2005.

### 2.1 Dimensione fisica della legislazione

Così come per le leggi, anche rispetto ai regolamenti, per una puntuale definizione della dimensione fisica della legislazione si devono prendere in considerazione i tre indicatori fondamentali e cioè: il numero degli articoli, quello dei commi ed infine dei caratteri di ogni singolo regolamento.

**Tab. 14** - Regolamenti 2008 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	/
Da 6 a 10	n. 1, n. 2, n. 4.
Da 11 a 15	/
Oltre 15	n. 3

**Tab. 15** - Regolamenti 2008 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	/
Da 11 a 20	/
Da 21 a 30	n. 1, n. 4
Da 31 a 40	n. 2
Oltre 40	n. 3

**Tab. 16** - Regolamenti 2008 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5000	n. 3
Da 5001 a 10000	n. 1
Da 1001 a 15000	n. 4
Da 15001 a 20000	/
Oltre 20000 caratteri	n. 2

## 2.2 Classificazione per macrosettore

Con la successiva tabella si è compiuta un'analisi di tipo sostanziale dei regolamenti emanati nel 2008, evidenziando i principali macrosettori di intervento regolamentare. Da un'analisi dei dati risulta dunque che nel 2008 si è avuta una maggiore concentrazione della produzione regolamentare nei macrosettori "Ordinamento istituzionale" con due regolamenti ciascuno, mentre nei macrosettori "Sviluppo economico e attività produttive" e "Territorio, ambiente e infrastrutture" è stato approvato un solo regolamento per ciascuna area di intervento.


La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella tabella successiva.

**Tab. 17** - Regolamenti regionali anno 2007 per macrosettore

MACROSETTORE	N. ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	2	1-2
Sviluppo economico e attività produttive	1	4
Territorio, ambiente e infrastrutture	1	3
Servizi alla persona e alla comunità	/	/
Bilancio e finanza regionale	/	/
Multisetto	/	/
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Nel grafico che segue si è inteso evidenziare la produzione regolamentare complessiva della Regione Calabria dalla prima legislatura al 31 dicembre 2008

**Graf. 19** - Regolamenti emanati, abrogati e annullati dal 1971. Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2008



Risulta, dunque, che dal 1971 alla fine dello scorso anno sono stati emanati complessivamente 48 regolamenti. Poiché, però, negli stessi anni ne è stato abrogato espressamente 1 ed un altro annullato, risultano vigenti, al 31 dicembre 2008, 46 regolamenti.

### 2.3 I singoli regolamenti

Sono di seguito riportati i regolamenti emanati e pubblicati nel 2008, riuniti per macrosettore e materia, accompagnati da sintetiche informazioni sui contenuti.

## REGOLAMENTI 2008

### “MACROSETTORE ORDINAMENTO ISTITUZIONALE”(2)

#### - Personale, organizzazione e amministrazione -

1) **Regolamento regionale 18 gennaio 2008, n. 1** “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 14/98 (articolo 51) e n. 10/98 (articolo 2, comma 4) e di cui al C. C. N. L. del 14/9/2000 (articolo 28) e del 12/2/02 (articolo 12), disciplinanti l’assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio”

*(Pubblicato sul B.U.R. del 1° febbraio 2008 n. 3)*

Il regolamento disciplina l’assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti o amministratori della Regione in conseguenza di fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio o delle relative funzioni. Va innanzitutto evidenziato che il regolamento prevede una parte procedimentale secondo la quale il dipendente, all’apertura del giudizio, deve comunicare all’Avvocatura Regionale il nominativo dell’avvocato incaricato della difesa. La nomina dell’avvocato difensore del dipendente deve essere di gradimento dell’Avvocatura Regionale. A tal proposito devono ricorrere le condizioni previste dall’art. 2.

Relativamente all’ammissibilità dell’istanza di rimborso, l’art. 3 prevede la concorrenza di alcune condizioni, tra queste si evidenziano, in particolare, quella che stabilisce che “il provvedimento che esclude la responsabilità deve essere passato in giudicato o non più impugnabile”; che il giudizio deve avere avuto origine da fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi d’ufficio e non deve sussistere alcun conflitto d’interesse tra l’Ente ed il dipendente.

Le spese, quindi, verranno rimborsate dalla Giunta regionale nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura della Regione.

2) **Regolamento regionale 24 luglio 2008, n. 2** “Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all’evasione, in attuazione dell’art. 17 della Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 “

*(Pubblicato sul B.U.R. del 16 agosto 2008 n. 16)*

Il regolamento ha come finalità quella di pervenire al potenziamento delle strutture dell’organizzazione degli uffici della Giunta regionale cui sono demandati i compiti e funzioni in materia tributaria. A tal fine, sono attribuiti i compensi incentivanti, di cui all’art. 17 della l.r. n. 13/2005, al personale coinvolto in progetti finalizzati al recupero dell’eventuale evasione e al controllo del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Quindi, il regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante. Detto fondo è costituito da una quota pari al 2% dell’ammontare del gettito finanziario netto annualmente riscosso dalla Regione a seguito delle suddette attività di controllo e accertamento tributario.

Il fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali ed è ripartito per l’acquisto di attrezzature informatiche, per l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l’assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla pubblica amministrazione e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.

## “MACROSETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE” (1)

### - Turismo -

**Regolamento regionale 27 ottobre 2008, n. 4** “Regolamento di attuazione art. 12 Legge regionale 31 marzo 2008, n. 8”  
(*Publicato sul B.U.R. del 15 novembre 2008 n. 22*)

Il regolamento disciplina gli standard qualitativi e quantitativi della forma di ricettività denominata “Albergo diffuso”.

A tale struttura ricettiva, presente esclusivamente nei centri storici urbani e il cui esercizio deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale, è richiesta (art. 5) una capacità ricettiva minima di trenta posti letto complessivi. Il regolamento, inoltre, ne disciplina i requisiti dimensionali, le dotazioni, gli impianti e le attrezzature, nonché il periodo di apertura.



## “MACROSETTORE TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE” (1)

### - Protezione della natura e dell’ambiente -

**Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3** “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”

*(Pubblicato sul B.U.R. del 15 novembre 2008 n. 22)*

Il regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti di competenza regionale oltre quella di valutazione ambientale strategica di piani e programmi secondo quanto previsto dall’art 6 – commi 1 e 4 – del D. Lgs. 152/2006 e s.m. i. la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali, nonché le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al D. Lgs. n. 59/2005 e le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

Il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria è l’Autorità competente per tutte le procedure di cui sopra, mentre per l’espletamento delle stesse viene istituito, sempre nell’ambito del Dipartimento sopra indicato, il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale; la Valutazione Ambientale Strategica e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (denominato Nucleo VIA-VAS-IPPC).

Il Nucleo è nominato dal Dipartimento Politiche dell’Ambiente. I compiti e l’attività istruttoria del predetto Nucleo sono disciplinate dagli artt. 17 e 18.

Il regolamento si articola in tre Capi. I primi due trattano le modalità di svolgimento relative alla “Valutazione di impatto Ambientale” (Capo I) e alla “Valutazione Ambientale Strategica” (Capo II).

Il procedimento si articola attraverso le verifiche di assoggettabilità; la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e, relativamente alla VAS, l’elaborazione del rapporto ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; la decisione; l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.

Infine, il Capo III disciplina le procedure ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).



**PARTE TERZA**  
**L'INIZIATIVA LEGISLATIVA**  
**NELL'OTTAVA LEGISLATURA**





# L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'OTTAVA LEGISLATURA

## 3. I progetti di legge. I dati del 2008

Prima di entrare nel merito dell'analisi complessiva dei dati quantitativi e sostanziali attinenti i progetti di legge presentati nell'arco temporale di questa VIII legislatura, si è ritenuto opportuno soffermarsi ed anticipare brevemente un'analisi di quelli presentati nel corso dell'anno 2008. A tal fine, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali, i progetti di legge sono stati esaminati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Sono stati, infatti, suddivisi per livello di aggregazione dei proponenti; ripartiti sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito. Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale ed, infine, sono stati classificati per macrosettori e materie. Relativamente all'esito degli stessi si rinvia al paragrafo in cui il dato riguarderà l'intera legislatura.

**Tab. 18** - P.d.l. presentati nell'anno 2008 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2008
Ordinari	95
Statutari	3
<b>TOTALE</b>	<b>98</b>


Per quanto attiene al tipo di iniziativa legislativa va osservato che sul totale dei progetti presentati, 65 p.d.l. (pari al 66%) sono di iniziativa consiliare, 32 (pari al 33%) di iniziativa della Giunta e uno di iniziativa degli Enti locali (Provincia di Cosenza).

Tali dati sono messi in evidenza nella tabella che segue unitamente al successivo grafico, in cui viene messa in risalto la distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente.

**Tab. 19** - P.d.l. anno 2008 distinti per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.L. PRESENTATI
Giunta regionale	32
Consiglieri	65
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	1
Iniziativa popolare	0
<b>TOTALE</b>	<b>98</b>

**Graf. 20** - Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente




Dalla lettura del grafico emerge in modo evidente che l'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell'iniziativa legislativa è preponderante rispetto a quello della Giunta. Infatti, con il 66% sul totale dei p.d.l. presentati, l'iniziativa consiliare risulta essere il doppio di quella della Giunta (33%), mentre è irrilevante il dato relativo all'iniziativa degli Enti locali; del tutto mancante è quello riferito all'Iniziativa Popolare.

Ancora, i 65 progetti di legge di iniziativa consiliare presentati nel 2008 sono stati distribuiti per livello di aggregazione dei proponenti.

**Tab. 20** - Progetti di legge di iniziativa consiliare suddivisi per livello di aggregazione dei presentatori - Anno 2008

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. PROGETTI DI LEGGE
PdI presentati da un solo consigliere	36
Da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	3
Da un intero gruppo	4
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	5
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Intera maggioranza	0
Maggioranza + Minoranza	16
<b>TOTALE</b>	<b>65</b>

**Graf. 21** - Distribuzione percentuale Pdl di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti. Anno 2008



Dai dati riportati nella tabella 20 e nel precedente grafico 21 risulta dunque che, nel periodo considerato, il maggior numero dei progetti di legge, ovvero il 54%, sono stati presentati da un solo consigliere. Inoltre, va evidenziato che il grado di trasversalità politica dei progetti di legge di iniziativa consiliare è abbastanza elevato in quanto ben il 25% dei progetti di legge di iniziativa consiliare presentati lo scorso anno (ovvero 16 su 65) derivano da progetti firmati congiuntamente da maggioranza e minoranza. Mentre il restante 21% è stato presentato da più gruppi insieme, di sola maggioranza o di sola minoranza.


Traendo spunto da criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle ed i correlati grafici si è proceduto a classificare i progetti di legge presentati nel 2008 in base alla tipologia prevalente delle norme che essi contengono ed in base alla tecnica redazionale.

**Tab. 21** - Distribuzione Pdl per tipologia normativa anno 2008

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2008
Settore	31
Istituzionale	5
Provvedimento	25
Manutenzione	25
Bilancio	10
Intersettoriale	2
<b>TOTALE</b>	<b>98*</b>

*Nb. Dei 98 PDL 3 sono progetti di legge di modifica statutaria*

**Graf. 22** - Distribuzione percentuale Pdl di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti (5 maggio 2005-31 dicembre 2008)



Dalla precedente tabella e dal grafico risulta che su un totale di 98 progetti di legge presentati quelli ascrivibili alla tipologia “Settore” (31 Pdl) sono i più numerosi, mentre quelli “Provvedimento” e di “Manutenzione” (25 progetti ciascuno) sono in misura paritaria. In generale va osservato che dal punto di vista della tipologia normativa i progetti di legge presentati nel 2008 sono ripartiti in modo alquanto omogeneo tra le possibili fattispecie.


Invece, la successiva tabella distribuisce i Pdl sempre in base alla tipologia della normazione calcolandone però l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

**Tab. 22** - Incidenza percentuale dei P.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione


Tipologia della normazione	Soggetto Proponente												Totale P.d.l.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	3	10%	13	43%	14	82%	1	6%	0	0	0	0	31	31%
Istituzionale	1	3%	1	3%	1	6%	1	6%	0	0	1	100%	5	5%
Provvedimento	10	31%	8	27%	2	12%	5	27%	0	0	0	0	25	26%
Manutenzione	8	25%	7	24%	0	0	10	55%	0	0	0	0	25	26%
Bilancio	9	28%	1	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10%
Intersettoriale	1	3%	0	0	0	0	1	6%	0	0	0	0	2	2%
Abrogazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>



**Graf. 23**



**Graf. 24 - Distribuzione percentuale tipologia normativa pdl anno 2008**



I dati risultanti dalla precedente tabella confermano il quadro delineato in precedenza e cioè che la tipologia normativa riconducibile alla legislazione di “Settore” con 31 Pdl su un totale di 98 presentati, pari al 31%, è quella prevalente. Seguono in ugual misura i progetti di legge riguardanti la tipologia normativa di “Manutenzione” (25 pari al 26%) e quelli “Provvedimento” (25 pari al 26%).

I dati sopra riportati, come si potrà constatare grazie ai successivi paragrafi in cui verranno messi a confronto con quelli dell’intera legislatura, confermano una situazione di omogeneità ed un andamento costante rispetto ai precedenti anni.

Come sottolineato in precedenza, i progetti di legge sono stati classificati anche

secondo la tecnica redazionale e per soggetto proponente.

Le successive tabelle ed il grafico danno contezza di quanto sopra.

Le proposte di legge di questa VIII legislatura sono state classificate anche secondo la tecnica redazionale e per soggetto proponente.

**Tab. 23** - Distribuzione dei P.d.l. rispetto alla tecnica redazionale - Anno 2008


Tecnica Redazionale	Numero P.d.I.
Testo nuovo	70
Novella	19
Mista	8
Testo unico	1
<b>Totale</b>	<b>98*</b>

*N.B. n. 3 Pdl riguardano modifiche statutarie*

**Tab. 24** - Distribuzione dei Pdl rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente – Anno 2008

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale P.d.I.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	19	59%	25	83%	17	100%	8	45%	0	0	1	100%	70	72%
Novella	8	25%	5	17%	0	0	6	36%	0	0	0	0	19	19%
Mista	5	16%	0	0	0	0	3	18%	0	0	0	0	8	8%
Testo unico	0	0	0	0	0	0	1	1%	0	0	0	0	1	1%
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

**Graf. 25**



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa, e che in un certo qual modo rispecchia quelli relativi ai precedenti anni, è quello risultante dalle proposte di legge riconducibili alla tecnica del “Testo nuovo”. Infatti, su un totale di 98 progetti presentati nel 2008 ben 70, pari al 72%, rientrano nella suddetta tecnica. Va precisato che il dato è distribuito in modo omogeneo rispetto ai soggetti proponenti.


Nella successiva tabella i progetti di legge presentati nel corso dell’anno 2008 sono stati classificati anche secondo i macrosettori di intervento.

**Tab. 25** - Progetti di legge suddivisi per macrosettore – Anno 2008

Macrosettore	Nr. Progetti
Ordinamento istituzionale	24
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	15
Servizi alla persona e alla comunità	31
Bilancio e finanza regionale	18
Multisetore	1
<b>Totale</b>	<b>98</b>

Nel successivo grafico i dati sono ripartiti in percentuale.

**Graf. 26** - Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore – Anno 2008



Pertanto, dal punto di vista dei macrosettori in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, i dati risultanti dalla precedente tabella e dal conseguente grafico, dimostrano che la tendenza, da parte del legislatore regionale, è quella di indirizzarsi prevalentemente verso il macrosettore

“Servizi alla persona ed alla comunità”. Infatti delle 98 proposte di legge ben 31 (pari a circa il 32%) sono riconducibili a tale ambito di intervento.

Con 24 Pdl (pari al 24%) anche il macrosettore “Ordinamento istituzione” ha offerto una discreta *performance*. Hanno riguardato invece il macrosettore “Finanza regionale” n. 18 Pdl (pari al 18%), mentre 15 Pdl sono intervenuti in materia di “Territorio, ambiente ed infrastrutture” infine, n. 9 Pdl (pari al 9%) hanno coperto il macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive”. Irrilevante è il dato relativo al Multisetto (n. 1 Pdl).


La successiva tabella riguarda la distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente, mentre il grafico 27 fornisce i dati distribuendoli percentualmente.

**Tab. 26** - Progetti di legge distribuiti per Commissione competente

COMMISSIONI	PDL
I Commissione “Affari Istituzionali e affari generali”	19
II Commissione “Bilancio Programmazione economica e attività produttive”	21
III Commissione “Attività sociali, sanitarie, culturali, formative “	33
IV Commissione “Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell’ambiente”	19
V Commissione “Riforme e Decentramento”	5
VI Commissione “Affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero”	0
Commissione contro il fenomeno della mafia	1
<b>TOTALE</b>	<b>98</b>

**N.B.** Dei 98 progetti 3 sono proposte di modifica statutaria

**Graf. 27** Distribuzione percentuale progetti di legge per Commissione referente



I numeri relativi al 2008 confermano l'andamento già riscontrato dall'inizio dell'ottava legislatura e cioè che la terza Commissione consiliare, con 33 Pdl, pari al 34% del totale, continua ad avere il maggior carico istruttorio. Tra le altre Commissioni si registra, invece, un sostanziale equilibrio con un carico istruttorio rispettivamente di 21 progetti, pari al 22%, assegnati alla II Commissione e di 19 progetti assegnati rispettivamente alla I Commissione e alla IV Commissione.

### **3.1 I progetti di legge nell'ottava legislatura**

Dopo aver esaminato il dato relativo al 2008, nei paragrafi che seguono si procederà alla valutazione di quelli riferiti all'intera ottava legislatura.

Rammentato che per Statuto decadono tutti i progetti di legge presentati nella precedente legislatura, ad eccezione di quelli ad iniziativa popolare, nei primi quarantaquattro mesi dell'VIII legislatura, ne sono stati presentati 364.

Da una prima lettura emerge che l'apporto dell'iniziativa consiliare continua ad essere predominante rispetto a quella della Giunta. Le proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali (273) sono, infatti, nettamente superiori rispetto a quelle presentate dalla Giunta (88). Risulta, inoltre, che nel periodo considerato dei 273 progetti di iniziativa consiliare, il maggior numero, ovvero il 68%, è stato presentato da un solo consigliere.

L'ambito tematico su cui hanno inciso maggiormente le proposte di legge continua ad essere quello dei "Servizi alla persona e alla comunità" che con 131 progetti di legge si assesta al 36% del totale.

Vengono ancora confermati i dati registrati nel precedente Rapporto secondo i quali, mentre nella fase dell'iniziativa il contributo consiliare è decisamente superiore a quello della Giunta (75% contro il 24%), il dato si rovescia del tutto facendo riferimento all'iniziativa delle leggi effettivamente approvate. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono infatti destinate al successo più che le proposte del Consiglio (65% contro 14%).

D'altro canto, per una corretta quantificazione del fenomeno, va tenuto in considerazione il fatto che alcune delle iniziative della Giunta sono vincolate, quali il bilancio di previsione e la legge finanziaria che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare.


#### **3.1.1 Il numero**

Il grafico sottostante dà conto del numero dei progetti di legge per ogni anno

della legislatura in corso. Come si può evincere dai dati riportati nel periodo di riferimento, l'andamento dell'iniziativa legislativa è costante, quasi lo stesso numero di proposte di legge presentate dal 2006 al 2008.

Il dato del 2005 va chiaramente considerato come un picco in positivo rispetto agli altri tre anni, nonostante il numero inferiore di progetti presentati perché riferito a soli otto mesi di attività.

**Graf. 28** - Numero progetti di legge dall'inizio dell'VIII legislatura al 31 dicembre 2008



### 3.1.2 Per proponente


Il numero dei progetti presentati nel periodo di riferimento dai soggetti titolari di iniziativa legislativa è riportato nella tabella 27.

Il successivo grafico evidenzia invece l'incidenza percentuale dell'iniziativa legislativa di ciascun soggetto proponente.

**Tab. 27** - Progetti di legge suddivisi per soggetto proponente VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2008)

SOGGETTO PROPONENTE	Nr. Progetti di legge VIII Legislatura
Giunta regionale	88
Consiglieri	273
Consigli comunali e provinciali	2
Iniziativa popolare	1
<b>TOTALE</b>	<b>364</b>

**Graf. 29** - Distribuzione percentuale Pdl per soggetto proponente VIII Leg.




Dai suddetti grafici, come già sottolineato, risulta del tutto evidente che l'apporto dell'iniziativa dei consiglieri è prevalente (75%) rispetto a quella della Giunta (24%), mentre è irrilevante il dato relativo all'iniziativa popolare e quello dell'iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.

Un'ulteriore aspetto trattato riguarda l'iniziativa consiliare distinta per livello di aggregazione dei proponenti. La tabella 28 riporta gli aspetti quantitativi dell'iniziativa per singoli consiglieri o gruppi consiliari, prendendo in considerazione il numero delle proposte presentate, mentre il successivo grafico 30 mette in evidenza la distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti.

**Tab. 28** - Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti – VIII Leg.

LIVELLO DI AGGREGAZIONE	NR. PROGETTI DI LEGGE
Pdl presentati da 1 consigliere	186
Da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	26
Da un intero gruppo	9
Da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	15
Da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
Intera maggioranza	1
Maggioranza + Minoranza	33
<b>TOTALE</b>	<b>273</b>

**Graf. 30** - Distribuzione percentuale Pdl di iniziativa consiliare distinti per livello di aggregazione dei proponenti – VIII Leg.



La tabella 28 ed il precedente grafico offrono un quadro in cui l’iniziativa consiliare è decisamente concentrata a livello di proposte presentate da un singolo consigliere. Infatti, su un totale di 273 pdl presentati ben 186, pari al 69 per cento, sono di iniziativa di un solo consigliere.

### 3.1.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale


Così come si è operato per le leggi approvate nel corso dell’anno 2008 (cfr. par. 1.6.2), anche per i progetti presentati in questa VIII legislatura si è ritenuto opportuno procedere alla loro classificazione a seconda della tipologia della normazione e della tecnica redazionale.

**Tab. 29** - Distribuzione Pdl per tipologia normativa VIII Leg. (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2008)

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	TOTALE
Settore	24	34	26	31	115
Istituzionale	8	14	7	5	34
Provvedimento	19	22	22	25	88
Manutenzione	15	13	34	25	87
Bilancio	8	9	6	10	33
Intersettoriale	1	1		2	4
Abrogativa		3			3
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>364</b>



**Graf. 31** - Distribuzione Pdl per tipologia normativa VIII Leg. (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2008)




Dalla precedente tabella e dal grafico si evidenzia che il maggior numero di P.d.l. presentati sono riconducibili alle leggi di “Settore”, il cui andamento risulta peraltro costante nel periodo di riferimento, seguiti dai P.d.l. di “Manutenzione normativa” e dalle proposte di legge “Provvedimento”. La successiva tabella distribuisce i progetti di legge presentati nel periodo di riferimento, sempre in base alla tipologia della normazione, calcolandone però l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

**Tab. 30** - Distribuzione P. d. L per tipologia normativa ed al soggetto proponente VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2008)

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale P.d.l.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
<b>Settore</b>	15	17%	59	39%	37	45%	3	8%	1	100%	0	0	115	31%
<b>Istituzionale</b>	9	10%	17	11%	5	6%	2	5%	0	0	1	50%	34	9%
<b>Provvedimento</b>	14	16%	33	21%	27	33%	13	34%	0	0	1	50%	88	24,50%
<b>Manutenzione</b>	17	19%	40	26%	11	13%	19	50%	0	0	0	0	87	24%
<b>Bilancio</b>	32	37%	1	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	33	9%
<b>Intersettoriale</b>	1	1%	1	1%	1	1%	1	3%	0	0	0	0	4	1,50%
<b>Abrogazione</b>	0	0	1	1%	2	2%	0	0	0	0	0	0	3	1%
<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>	<b>152</b>	<b>100%</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>364</b>	<b>100%</b>

Graf. 32



I dati risultanti dalla tabella 30 confermano quanto già sottolineato in precedenza e cioè che la tipologia normativa riconducibile alla legislazione di “Settore”, con 115 Pdl su un totale di 364 presentati, pari al 31%, è quella prevalente. Seguono, in misura quasi uguale, i progetti di legge inerenti la tipologia normativa di “Manutenzione” (87 pari al 24%) e quelli “Provvedimento” (88 pari al 24,50%).


Va sottolineato che, relativamente alla legislazione di “Settore” su un totale di 118 Pdl presentati, 59 Pdl sono stati presentati dalla maggioranza.

Le proposte di legge di questa VIII legislatura sono state classificate anche secondo la tecnica redazionale e per soggetto proponente.

Tab. 31 - Distribuzione dei P.d.L. rispetto alla tecnica redazionale ed al soggetto proponente VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2008)

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale P.d.I.	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
Testo nuovo	52	59%	114	75%	66	80%	19	50%	1	100%	2	100%	254	70%
Novella	15	17%	23	15%	12	14%	12	31%	0	0	0	0	62	17%
Mista	21	24%	10	7%	5	6%	6	16%	0	0	0	0	42	11%
Testo unico	0	0	5	3%	0	0%	1	3%	0	0	0	0	6	2%
<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>	<b>152</b>	<b>100%</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>	<b>10%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>364</b>	<b>100%</b>

Graf. 33



Dalla precedente tabella si ricava una distribuzione diseguale dell’iniziativa secondo la tecnica redazionale. Infatti, su un totale di 364 Pdl presentati in questa VIII legislatura, ben 254, pari al 70% sono riconducibili alla tecnica del “Testo nuovo”. Segue la tecnica della “Novella” con 62 Pdl, pari al 17%, e quella “Mista” con 42 Pdl presentati, pari al 11%, mentre risulta nettamente inferiore quella riconducibili alla tecnica del “Testo unico” con 6 Pdl, pari al 2%.


### 3.1.4 La classificazione per macrosettore

La distribuzione dei progetti di legge presentati nell’VIII legislatura, secondo i macrosettori di intervento, è evidenziata nella tabella 27 mentre nel successivo grafico gli stessi dati vengono ripartiti in percentuale

Tab. 32 - Progetti di legge suddivisi per macrosettore VIII Leg. (5 maggio 2005-31 dicembre 2008)

Progetti di legge per macrosettore	Nr. P.d.l.
Ordinamento istituzionale	81
Sviluppo economico e attività produttive	46
Territorio, ambiente e infrastrutture	46
Servizi alla persona e alla comunità	131
Finanza regionale	14
Multisetore	14
<b>Totale</b>	<b>364</b>

**Graf. 34** - Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore VIII Leg.



Dalla tabella e dal precedente grafico risulta una ripartizione diseguale dell'iniziativa sui macrosettori di intervento legislativo.

Il macrosettore che continua ad essere maggiormente interessato è quello dei "Servizi alla persona ed alla comunità" con il 36% delle proposte.

Va rilevato che all'interno del macrosettore "Servizi alla persona ed alla comunità", il maggior numero delle proposte di legge riguarda la materia dei "Servizi sociali ed assistenza", con 48 Pdl., seguono con 29 Pdl. le materie inerenti i "Beni culturali" mentre alla materia del lavoro sono riservati 25 Pdl.

Relativamente agli altri macrosettori, il maggior numero di proposte di legge riguarda il "Personale e l'Amministrazione", materie queste ricomprese nell'ambito del macrosettore "Ordinamento istituzionale", mentre nel macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive" su 46 P.d.l. ben 22 attengono alla materia "Agricoltura e foreste"

La protezione della natura e dell'ambiente quasi monopolizza l'ambito del macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture".

Infine, nell'ambito del macrosettore "Bilancio e finanza regionale", i P.d.l. attinenti la materia "Bilancio" sono quasi la totalità (40 P.d.l. su un totale di 46).

### 3.1.5 Per Commissione

I dati riportati nel precedente paragrafo hanno una diretta ripercussione sul carico istruttorio delle Commissioni consiliari permanenti.

La tabella che segue evidenzia la ripartizione dei progetti di legge sulla base


dell'assegnazione alla competente Commissione per la discussione di merito, mentre il successivo grafico 35 mostra invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge per commissione referente.

**Tab. 33** - Progetti di legge distribuiti per Commissione competente – VIII Leg.

COMMISSIONI	PDL
I Commissione "Affari Istituzionali e affari generali"	77
II Commissione "Bilancio Programmazione economica e attività produttive"	76
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative "	126
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente"	54
V Commissione "Riforme e Decentramento"	21
VI Commissione "Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero"	9
Commissione contro il fenomeno della mafia	11
<b>TOTALE</b>	<b>374*</b>

*\*N.B. Il totale dei progetti di legge assegnati alle Commissioni risulta superiore al totale di quelli presentati (n. 364) in quanto 2 di essi sono stati assegnati a più Commissioni*

**Graf. 35** - Distribuzione percentuale progetti di legge per Commissione referente – VIII Leg.



I numeri attribuiscono alla terza Commissione consiliare il maggior carico istruttorio con 126 progetti assegnati per l'esame di merito, pari al 34% del totale.

Tra la I Commissione e la II Commissione si riscontra, invece, un sostanziale equilibrio con un carico istruttorio rispettivamente di 77 progetti assegnati alla I Commissione pari al 21% e di 76 progetti pari al 20% quelli assegnati alla II Commissione.

Il restante 25% è stato distribuito in misura maggiormente differenziata tra la IV Commissione con 54 Pdl, pari al 14%, la V Commissione con 21 Pdl, pari al 6%, la Commissione contro il fenomeno della mafia con 11 Pdl, pari al 3% e la VI Commissione con 9 Pdl, pari al 2%.

### 3.1.6 L'esito dei progetti di legge

La tabella 32 mostra l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel corso dell'VIII legislatura sino al 31 dicembre 2008.

**Tab. 34** - Esito progetti di legge VIII legislatura (5 maggio 2005-31 dicembre 2008)


ESITO PROGETTI DI LEGGE	NR. PROGETTI
Giacenti	250
Approvati	114
<b>TOTALE</b>	<b>364</b>

La successiva tabella 35 ed il grafico 36 mostrano invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2008 in base al soggetto proponente.

**Tab. 35** - Distribuzione percentuale Pdl giacenti al 31 dicembre 2008 in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	25	10%
Maggioranza	127	51%
Minoranza	75	30%
Misto	22	9%
EE. LL.	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>

Graf. 36



Il numero dei progetti di legge approvati riportato nella tabella 34 (n. 114) risulta superiore, e quindi non corrispondente al numero totale delle leggi approvate (n. 101), perché 10 di queste sono frutto dell'abbinamento di più progetti di legge.

### 3.1.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo dei progetti di legge, cioè il rapporto espresso in percentuale tra progetti di legge proposti nei primi quarantaquattro mesi dell'VIII legislatura e i progetti di legge divenuti legge nello stesso periodo, offre un dato dal quale si evince un maggior successo dell'iniziativa legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio.

Infatti, come viene evidenziato nella successiva tabella e nel grafico 37 al più cospicuo numero di proposte di legge di iniziativa consiliare (n. 273) non corrisponde un adeguato tasso di successo. Tanto è vero che, dai dati riportati emerge che le proposte di legge di iniziativa della Giunta hanno avuto un tasso di successo pari al 65% (57 leggi approvate su 88 DI presentati) mentre quello riferito all'iniziativa consiliare è pari all'14% (37 leggi approvate su 273 Pdl presentati).


Tuttavia va sottolineato che il dato riferito al tasso di successo della Giunta è stato calcolato conteggiando i progetti di legge ad iniziativa vincolata.

Si precisa che ai fini dell'elaborazione dei dati sopra riportati non si sono conteggiate le leggi di iniziativa mista, frutto dell'abbinamento di proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri e di Giunta.

**Tab. 36** - Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROGETTI PRESENTATI	PROGETTI APPROVATI	% DI SUCCESSO
Giunta regionale	88	57	65%
Consiglieri	273	37	14%
Consigli comunali e provinciali	2	1	50%
Iniziativa popolare	1	1	100%

**Graf. 37** - Tasso percentuale di successo per soggetto proponente





**PARTE QUARTA**  
**L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

The background of the page features a dynamic, abstract graphic design. It consists of several overlapping, flowing shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes create a sense of movement and depth, with some areas appearing more saturated and others more translucent. The overall effect is clean, modern, and professional, typical of a corporate or institutional report cover.



# L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## 4. L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea

In questa edizione del rapporto trova spazio una sezione dedicata all'attività delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea.

Per una visione d'insieme più completa si è ritenuto opportuno esaminare i lavori a partire dall'inizio dell'VIII legislatura, offrendo, per ciascuna Commissione e per ciascun anno, i dati relativi a: numero e durata complessiva delle sedute; numero dei provvedimenti licenziati; audizioni, non comprendendo in questa voce l'attività conoscitiva interna, di cui si dirà nel successivo paragrafo 4.1.1.

Gli stessi dati sono stati resi relativamente all'attività dell'Assemblea.

### 4.1 Le Commissioni permanenti

Il paragrafo comprende dati e informazioni sulle attività delle Commissioni consiliari permanenti e su quella contro il fenomeno della mafia in Calabria, al fine di consentirne la valutazione sotto il profilo del rendimento istituzionale in questa ottava legislatura.

L'art 28 dello Statuto prevede l'istituzione di Commissioni permanenti rinviando al Regolamento interno il loro numero, la composizione e le modalità di funzionamento. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che in ogni caso venga prevista un'apposita Commissione preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea.

Ai sensi dell'art 28 del Regolamento interno sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

- I. Affari istituzionali e affari generali
- II. Bilancio, Programmazione economica e attività produttive
- III. Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio – Protezione dell'ambiente
- V. Riforme e decentramento
- VI. Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero

Con l'art. 33 del Regolamento interno è stata istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria.

Le tabelle che seguono contengono i dati per ogni singola Commissione, per come indicato nel precedente paragrafo.

**Tab. 37** - Dati relativi alla I Commissione – VIII Leg.

PRIMA COMMISSIONE Affari Istituzionali e Affari Generali							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	2	2	/	/	/	/	/
2006	6	14	1	/	/	19	1
2007	11	21	4	1	/	12	5
2008	13	23	8	3	2	17	13

**Tab. 38** - Dati relativi alla II Commissione – VIII Leg.

SECONDA COMMISSIONE Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	7	40	4	8	/	4	12
2006	23	103	10	8	2	74	20
2007	28	100	10	15	2	36	27
2008	16	49	11	8	/	31	19

**Tab. 39** - Dati relativi alla III Commissione – VIII Leg.

TERZA COMMISSIONE Attività Sociali - Sanitarie - Culturali - Formative							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	2	4,30	1	1	1	/	3
2006	6	15	1	1	/	3	2
2007	6	10	2	1	3	/	6
2008	17	53	2	/	4	77	6

**Tab. 40** - Dati relativi alla IV Commissione – VIII Leg.

QUARTA COMMISSIONE Assetto ed Utilizzazione del Territorio - Protezione dell'Ambiente							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	4	14,35	/	2	2	13	4
2006	13	35	2	4	1	38	7
2007	6	10	1	2	/	18	3
2008	18	32	12	/	4	10	16

**Tab. 41** - Dati relativi alla V Commissione – VIII Leg.

QUINTA COMMISSIONE Riforme e Decentramento							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	3	5,36	1	1	/	/	3*
2006	11	17	3	1	/	2	4
2007	1	1,45	/	/	/	/	/
2008	3	6,20	/	/	/	/	/

*\*di cui una risoluzione*

**Tab. 42** - Dati relativi alla VI Commissione – VIII Leg.

SESTA COMMISSIONE Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	3	15,15	/	/	/	11	/
2006	11	23	2	/	/	2	2
2007	6	14	/	3	/	5	3
2008	5	7	/	4	/	/	4

**Tab. 43** - Dati relativi alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria – VIII Leg.

COMMISSIONE CONTRO IL FENOMENO DELLA MAFIA IN CALABRIA							
ANNO	SEDUTE	ORE DI ATTIVITÀ	PARERI SU PDL	PARERI SU PPA	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	SOGGETTI AUDITI	PROVV.TI LICENZIATI
2005	2	7,10	/	/	/	/	/
2006	4	6,30	2	/	/	/	2
2007	1	1,10	2	/	/	/	2
2008	7	7,30	2	/	/	10	3*

*\*di cui un codice etico*

Esaminando i dati, si riscontra, negli anni, un aumento dell'indice di produttività (provvedimenti, compresi i pareri, su sedute) per la I, la II, la IV e la VI Commissione, mentre per la III detto indice ha un andamento alternato. In particolare nel 2008 su 17 sedute sono stati espressi 4 pareri e approvati 2 progetti di legge, con un indice di 0,35, contro un indice di 1 registrato nel precedente anno. Tuttavia, il decremento è giustificato dal fatto che, per il rilievo degli atti adottati e per le loro ricadute sul tessuto economico e sociale, e soprattutto in sede di esame del Piano Sanitario, sono stati auditi ben 77 soggetti, con la partecipazione quasi costante dell'Assessore alla Salute alle sedute della Commissione. Più precisamente, è stata proprio la Conferenza dei Capigruppo ad invitare la Commissione a dedicarsi quasi esclusivamente al Piano Sanitario ed a procedere alle audizioni.

E' sottratta ad una valutazione basata sull'andamento dell'indice di produttività l'attività della V e della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, proprio per la specificità degli ambiti di competenza, che comporta una riduzione del numero dei provvedimenti loro assegnati. Anch'esse, nondimeno, hanno dato spazio alle audizioni e all'attività conoscitiva interna ed, in occasione dell'approvazione di atti, hanno registrato indici di produttività alti.

Un discorso a parte va fatto con riferimento al 2005, per essere iniziata la nuova legislatura quasi a metà dell'anno, con tutte le conseguenze, anche organizzative, legate all'avvio di ogni legislatura, quali, ad esempio, tempi delle procedure per la costituzione delle Commissioni, presentazione di nuove proposte, essendo decadute quelle della passata legislatura.

Le Commissioni che hanno adottato provvedimenti sono state la II, la III, la IV e la V, tutte con un indice di produttività alto dovuto, probabilmente, al minor numero di sedute tenutesi nel corso del 2005, proprio per le motivazioni accennate. Sia la IV che la VI hanno, inoltre, dedicato ampio spazio alle audizioni.

Come si deduce dalle precedenti, brevi considerazioni, anche se l'indice di produttività rappresenta un utile parametro per valutare l'attività politica nel suo complesso e non esclusivamente quella della singola Commissione, motivo per cui se ne fa ricorso, non ci si deve, tuttavia, basare solo sul dato numerico della produzione, ma si deve valutare la qualità, il contesto e il metodo di lavoro.

Quanto a quest'ultimo uno degli elementi caratterizzanti è quello del ricorso alle audizioni; quanto alla qualità basti considerare la portata dei provvedimenti adottati dal Consiglio, che rappresentano il risultato di quanto elaborato e composto in sede di Commissione.

#### **4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna**

Nelle tabelle è stato reso il dato relativo al numero delle audizioni effettuate e non anche dell'attività conoscitiva interna. Ciò per il motivo che, nonostante l'attività impegni non poco le Commissioni, un dato numerico su quest'ultima è poco significativo, soprattutto per il numero limitato dei soggetti coinvolti. Intanto, è da precisare che con questa terminologia si fa riferimento al contributo chiesto agli Assessori, o a soggetti interni all'Amministrazione, da parte delle Commissioni, su tematiche di loro interesse che possono influire sulla legislazione e non anche agli interventi degli Assessori in veste di relatori di progetti o proposte o comunque resi in rappresentanza della Giunta.

Ad esempio, non si tiene in considerazione l'intervento pur considerevole dell'Assessorato al Bilancio o alla Sanità in sede di discussione, rispettivamente,

dei provvedimenti finanziari e di bilancio, in II Commissione, e del Piano Sanitario regionale, in III. Il ricorso a questo metodo di lavoro è segno del coinvolgimento della Giunta nell'attività delle Commissioni, con finalità sia di approfondimento e confronto che di controllo, come si evince dai casi di seguito indicati.

Nel corso del 2008 la IV Commissione ha concordato la programmazione dei lavori proprio con gli Assessori del settore: l'Assessore ai Lavori Pubblici, l'Assessore all'Ambiente, l'Assessore all'Urbanistica, l'Assessore ai Trasporti, chiamati a informare sulle priorità di intervento e sulle rispettive problematiche. Ha inoltre ascoltato la relazione dell'Assessore ai Trasporti sul trasporto pubblico locale.

Così in V Commissione vi è stato l'intervento dell'Assessore alle Riforme proprio per comprendere su quali priorità fosse indirizzata l'attività della Giunta.

La VI ha condotto, con evidente finalità di controllo, un'approfondita attività conoscitiva in relazione allo stato di attuazione del Por invitando a relazionare tanto l'Assessore alla Programmazione, che i Direttori Generali dei relativi dipartimenti, che i responsabili degli APQ, dedicando a questa attività ben 4 sedute sulle 5 complessive tenute.

Nel 2007 hanno fatto ricorso all'attività conoscitiva la II, la III, la IV e la VI Commissione, in alcuni tenendo, a questo fine, sedute congiunte.

Così la II in seduta congiunta con la III ha ascoltato gli Assessori alla Salute e al Bilancio sulla compressione della spesa sanitaria e sulle risorse utilizzabili; mentre con la VI ha chiesto informativa, all'Assessore alla Programmazione Comunitaria e al Direttore Generale del Dipartimento, sul lavoro in corso di svolgimento in merito alla programmazione comunitaria. Sempre la II ha, poi, ascoltato, l'Assessore al Bilancio con delega ai Trasporti su una problematica relativa al trasporto pubblico locale, in occasione di una audizione con rappresentanti del settore. Mentre un'informativa sulla localizzazione delle basi logistiche di elisoccorso è stata resa dall'Assessore alla Salute alla III Commissione e una, sullo stato di attuazione del POR, dall'Assessorato alla Programmazione alla VI.

Nel 2006 la I Commissione ha tenuto un incontro informativo con i rappresentanti della Sorical e l'Assessorato ai Lavori Pubblici sullo stato di attuazione della convenzione stipulata tra la Regione e la società per la gestione del Servizio idrico integrato. In seduta congiunta con la V, si è tenuto un incontro con il Responsabile U.O.A. Riforme Istituzionali e Decentramento, per discutere sullo stato di attuazione della legge regionale 34/02 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali".

Su adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie private è stato ascoltato, in III, l'Assessore alla Sanità.

La IV Commissione ha assistito alla presentazione, da parte della competente Commissione tecnica, delle linee guida della pianificazione e dello schema della carta regionale dei luoghi, in attuazione della legge regionale urbanistica. In altra seduta, alla presenza del Commissario straordinario per l'emergenza ambientale, si è svolta un'informativa sull'emergenza ambientale.

La VI Commissione, come ogni anno, ha fatto il punto dello stato di attuazione del POR.

Nell'anno 2005 la II Commissione ha ascoltato l'Assessore e Dirigenti del Dipartimento Sanità sull'andamento della spesa sanitaria.

La IV Commissione ha svolto attività conoscitiva sull'emergenza depurazione.

La VI Commissione ha dedicato 2 delle 3 sedute tenute al problema dello stato di attuazione del POR.

Per quanto riguarda le audizioni, invece, portano con sé il vantaggio non solo di offrire una più approfondita conoscenza tecnica, ma anche di meglio realizzare il principio di democraticità, mediante il coinvolgimento degli attori sociali nelle scelte politiche e legislative. Come si desume dalle tabelle tutte le Commissioni vi hanno fatto ricorso e la maggiore frequenza che si riscontra in alcune è dovuta all'ambito di competenza loro assegnato e quindi al contenuto e alle ricadute dei provvedimenti adottati.

La I Commissione, che si occupa di Affari Istituzionali e Affari Generali, ha ascoltato, nel 2008, soggetti "istituzionali": rappresentanti degli enti locali, sindaci, docenti universitari. Le audizioni più significative in termini di presenze si sono tenute in occasione della discussione di progetti che prevedevano misure a sostegno dei piccoli Comuni o il riordino delle Comunità Montane.

Rappresentanti sindacali, anche del settore dell'industria e dell'edilizia, e ordini professionali dei geometri, degli ingegneri e degli architetti, sono stati ascoltati nel 2007 sul progetto di legge di istituzione della Stazione Unica Appaltante.

Nella discussione del progetto di legge sulla istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2006, sono stati coinvolti numerosi soggetti fra cui anche il segretario generale del CNEL, oltre rappresentanti sindacali e confederazioni del mondo produttivo e rappresentanti delle università calabresi.

La II Commissione, Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, impegnata nell'approvazione di leggi di bilancio e finanziarie, dà ampio spazio alle audizioni, e proprio per il contenuto eterogeneo delle leggi finanziarie la tipologia dei soggetti coinvolti è la più varia.

Negli anni considerati, sono stati ascoltati: rappresentanti degli enti locali e di enti pubblici subregionali, Confederazioni, rappresentanti sindacali, i direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere, rappresentanti delle Università, i



presidenti dei Parchi nazionali con sede in Calabria, rappresentanti di Associazioni operanti nel settore della Sanità. Guardando invece agli altri progetti discussi, sul riordino dell'organizzazione turistica regionale, sono state ascoltate le Province, il rappresentante di Confindustria (2008), Confesercenti, Confcommercio, Unpli (2007), Federalberghi, Filcam Cgil (2006); sul progetto recante norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali, discusso nel 2008) è stato ascoltato il Presidente di Col diretti; sul trasporto pubblico locale sono stati auditi i rappresentanti dell'Anav (2007); mentre Confcommercio, Lega delle Cooperative e Confartigianato hanno dato il loro contributo sul progetto recante norme per facilitare l'accesso al credito delle imprese calabresi (2006).

La III Commissione, competente anche in materia di sanità, nel 2008 ha tenuto un considerevole numero di audizioni in occasione della discussione del Piano Sanitario regionale. Oltre alle Direzioni delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, alle rappresentanze sindacali e ad associazioni di settore, sono stati auditi diversi sindaci, non solo delle città capoluogo, ma anche di altri, anche minori, Comuni interessati dal riordino; segno questo dell'intento di tenere in considerazione il maggior numero di soggetti, con interessi spesso in contrasto fra loro.

Sempre in campo sanitario, sulle norme in materia di accreditamento, sono stati ascoltati ordini dei medici e degli odontoiatri, rappresentanti sindacali e associazioni di settore.

Sul piano di reinserimento occupazionale, sono stati ascoltati gli enti locali interessati.

Nel 2007 e nel 2005 non sono state effettuate audizioni, nel 2006 si sono limitate ad associazioni della sanità privata sugli accreditamenti.

La IV Commissione nel 2008 ha tenuto audizioni, su norme in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, trasporto pubblico locale, parere su direttive CEE.

Nel 2007 le audizioni si sono tenute su argomenti specifici da parte dei soggetti interessati. Uno dei casi, la problematica ambientale della provincia di Crotone.

Nel 2006, sul trasporto pubblico locale sono state ascoltate diverse associazioni sindacali, altre audizioni di rilievo su emergenza ambientale, attuazione legge urbanistica, programma autosostenibile di sviluppo nel settore forestale regionale. Nel 2005 sull'emergenza depurazione sono stati auditi gli ATO delle diverse Province, il Commissario Straordinario per l'emergenza ambientale e alcuni sindaci.

La V Commissione nel 2006 ha ascoltato rappresentanti degli Enti Locali sull'istituzione della Consulta Statutaria.

La VI Commissione nel 2007 ha tenuto audizioni sul Piano di sviluppo rurale, ascoltando le diverse confederazioni; nel 2006 sullo stato di attuazione POR, in ma-

teria di trasporti, sono stati auditi il Capo Dipartimento ANAS e il Direttore Compartimento R.F.I. Calabria; nel 2005, sempre sullo stato di attuazione del POR sono stati auditi rappresentanti sindacali e di varie confedazioni e un valutatore indipendente.

La Commissione contro il fenomeno della mafia, nel 2008, ha dedicato 3 sedute alle audizioni di associazioni e soggetti impegnati nella lotta alla criminalità e all'usura.

## 4.2 L'attività dell'Assemblea

Anche per l'Assemblea, si vuole offrire una visione sintetica della produzione, legislativa e non, della presente legislatura.

In altre sezioni di questo lavoro ci si è soffermati nel dettaglio sulla qualità, sul contenuto, sulla durata dell'iter di approvazione delle leggi adottate nel corso del 2008.

In questo paragrafo, a fini riassuntivi e per consentire una immediata cognizione della quantità dei provvedimenti posti in essere e della variazione della stessa, si riporta una tabella in cui, dal maggio 2005 fino a tutto il 2008, anno per anno, vengono indicate le deliberazioni a contenuto legislativo e quelle a contenuto provvedimentale, nonchè il numero di sedute e delle ore di attività dell'Assemblea. Si specifica che nella tabella che segue, si dà atto del numero delle deliberazioni a contenuto legislativo, non delle leggi promulgate, nell'anno di riferimento. Ad esempio nel 2005 alcune deliberazioni del mese di dicembre sono state pubblicate, come legge, nell'anno successivo con nuova numerazione, ciò giustifica la differenza fra numero di deliberazioni e numero di leggi promulgate nell'anno.

**Tab. 44** - Attività Assemblea VIII Leg. (5 maggio 2005 – 31 dicembre 2008)

INDICATORI DI ATTIVITÀ	2005*	2006	2007	2008	TOTALE
Leggi approvate	11	20	24	46	101
Atti non legislativi	52	39	50	66	207
Sedute	15	14	13	19	61
Ore di attività	97	85	103	115	400

\*5 maggio - 31 dicembre 2005

## 4.3 La Conferenza dei Capi gruppo

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, così come prevede l'articolo 15 del Regolamento interno, è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca con lo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio,

secondo le procedure previste dal successivo articolo 38 del Regolamento, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nel corso di questa ottava legislatura la Conferenza dei Presidenti di Gruppi si è riunita 84 volte per complessive 218,10 ore.

La tabella che segue dà contezza di quanto sopra riportato distribuendo il numero delle sedute e delle ore di attività per ogni anno riferito a questa ottava legislatura.

**Tab. 45** - Dati relativi attività Conferenza Capigruppo – VIII Leg.

<b>ANNO</b>	<b>SEDUTE</b>	<b>ORE</b>
<b>2005</b>	12	27,30
<b>2006</b>	20	46
<b>2007</b>	22	63,53
<b>2008</b>	30	81,05
<b>TOTALE</b>	<b>84</b>	<b>218,10</b>

Come si può notare dai dati su esposti, l'attività della Conferenza dei capigruppo nel corso della legislatura si è notevolmente e costantemente incrementata. Ciò è dovuto anche al fatto che oltre alla programmazione dei lavori del Consiglio ed alla definizione del calendario delle priorità dell'Aula e delle Commissioni, la Conferenza, sempre più frequentemente, è stata non solo sede di dibattiti politico istituzionali su rilevanti temi e questioni (dal federalismo fiscale, ai costi della politica, ai rapporti tra Giunta e Consiglio, alla riforma dello Statuto al sistema sanitario regionale), ma anche luogo per convenire sulla necessità di appositi interventi legislativi e per ascoltare informative degli assessori su materie di loro competenza o loro anticipazioni su disegni di legge in corso di elaborazione.



PARTE QUINTA

**I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO**





# I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

## 5. Il controllo

In questa quinta parte viene trattato un argomento del tutto nuovo che riguarda, in particolare, la funzione di controllo esercitata da parte del Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico. Tra gli strumenti previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno ricordiamo le interpellanze e le interrogazioni per quanto concerne gli atti ispettivi, mentre relativamente agli atti di indirizzo politico vanno menzionate le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni.

### 5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni Consigliere può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

#### 5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione rappresenta un atto ispettivo cui ciascun consigliere può ricorrere e consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta regionale per avere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza. L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata. Le relative modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

In questa ottava legislatura sono state presentate 309 interrogazioni, di cui 200 a risposta scritta e 109 a risposta orale.

Nel medesimo periodo hanno ricevuto risposta 31 interrogazioni a risposta scritta.

Le tabelle che seguono danno contezza dei dati sopra indicati.

Tab. 46

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA			
ANNO	INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
2005	15	3	12
2006	60	22	38
2007	48	4	44
2008	77	2	75
TOTALI	200	31	169

Tab. 47

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE			
ANNO	INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
2005	22	/	22
2006	39	/	39
2007	36	/	36
2008	12	/	12
<b>TOTALI</b>	<b>109</b>	<b>/</b>	<b>109</b>

Nelle successive tabelle i dati sopra riportati vengono distribuiti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 48 - VIII Leg. - Interrogazioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
presentate da 1 consigliere	298
presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	4
presentate da un intero gruppo	1
presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2
presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
Misto	1
<b>TOTALI</b>	<b>309</b>

Tab. 49 - VIII Leg. Interrogazioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Ordinamento istituzionale	2	19	7	9	37
Sviluppo economico e attività produttive	6	13	11	16	46
Territorio, ambiente e infrastrutture	9	23	20	9	61
Servizi alla persona e alla comunità	17	39	44	54	154
Bilancio e finanza regionale	3	4	3	1	11
<b>TOTALI</b>	<b>37</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>309</b>



La lettura dei dati riportati nella precedente tabella 48 mostra in maniera evidente che quasi nella totalità dei casi (n. 298 interrogazioni su un totale di n. 309) le interrogazioni sono state presentate da un solo consigliere.

Circa i macrosettori interessati dall'attività di sindacato ispettivo, i dati, come definiti nella precedente tabella 49, confermano la particolare attenzione dedicata ai "Servizi alla persona e alla comunità". Infatti, le 154 interrogazioni presentate, relative all'anzidetto macrosettore, costituiscono quasi il 50% del totale di quelle complessivamente presentate nel periodo di riferimento. Si sottolinea, altresì, che la maggior parte di esse hanno riguardato questioni inerenti il sistema sanitario regionale.

### **5.1.2 Le interpellanze**

L'interpellanza, così come dispone l'art. 120 del Regolamento interno, è anch'essa un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha potere di ricorrere per interpellare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta per riscontrarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Durante l'arco di questa ottava legislatura questo strumento di sindacato non è stato quasi mai utilizzato, infatti sono solo due le interpellanze presentate e le ritroviamo nell'anno 2008.

Dai dati sopra riportati risulta in modo del tutto evidente che lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione che, da sola, rappresenta quasi il 100% del totale.

Va inoltre evidenziato che nella quasi totalità dei casi la maggior parte delle interrogazioni, al pari dei progetti di legge, sono state presentate da un solo consigliere.

## **5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)**

Per l'esercizio del suo mandato il Consigliere regionale può formulare, ai sensi del citato articolo 24 dello Statuto, anche atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno) nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

### **5.2.1 Le mozioni**

La mozione è uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione. Ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina di tale atto consiliare è prevista espressamente all'art. 119 del

Regolamento del Consiglio, il quale ne specifica le modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso di questa ottava legislatura, come risulta dalla tabella che segue, sono state presentate n. 55 mozioni, di cui sette sono state discusse ed approvate mentre una è stata ritirata.

Va osservato che 6 sono state approvate all'unanimità mentre solo una è stata approvata a maggioranza.

**Tab. 50** - Mozioni presentate, approvate e ritirate nell'VIII Leg.


ANNO	MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE ED APPROVATE	RITIRATE
2005	18	1	1
2006	12	3	/
2007	19	1	/
2008	7	2	/
<b>TOTALI</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

La successiva tabella offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

**Tab. 51** - VIII Leg. - Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI PRESENTATE
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	16
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	18
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	6
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	5
Misto	8
Mozioni presentate da un intero gruppo	2
<b>TOTALI</b>	<b>55</b>

**Graf. 38**



Valutando i dati sotto il profilo dell’iniziativa, si rileva un sostanziale equilibrio quantitativo di atti presentati da maggioranza e minoranza.


Va sottolineato, inoltre, la presenza di iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta maggioranza/minoranza).

La successiva tabella offre un’analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 52 - Mozioni distinte per macrosettore – VIII Leg.

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Ordinamento istituzionale	5	2	2	1	10
Sviluppo economico e attività produttive	3	4	3	2	12
Territorio, ambiente e infrastrutture	3	/	4	/	7
Servizi alla persona e alla comunità	4	7	8	5	24
Bilancio e finanza regionale	1	1	/	/	2
Multisettores	/	/	/	/	/
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>55</b>

Graf. 39



I dati sopra riportati sottolineano come in questa ottava legislatura le mozioni presentate, al pari delle interrogazioni, hanno interessato maggiormente il macrosettore “*Servizi alla persona e alla comunità*”.

## 5.2.2 Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione in assemblea. L'art. 91 del Regolamento interno prevede che prima della discussione generale, durante o subito dopo, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge, che ne determinino o ne specifichino il contenuto. La durata di ogni intervento del proponente, necessaria per illustrare l'ordine del giorno, non può superare i dieci minuti. Sono votati, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

Ciò nonostante, nella quasi totalità dei casi, gli ordini del giorno approvati non hanno riguardato i progetti di legge in discussione.

Nel corso di questa ottava legislatura, come risulta dalla tabella che segue, sono stati presentati n. 39 ordini del giorno, di cui 31 discussi ed approvati.

Tab. 53


ANNO	ORDINI DEL GIORNO ANNUNZIATI	DISCUSSI ED APPROVATI	SOLO DISCUSSI
2005	7	7	/
2006	9	8	/
2007	9	5	2
2008	14	11	1
<b>TOTALI</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>3</b>

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 54 - VIII Leg. - Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. O.D.G. PRESENTATI
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	7
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	4
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	18
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	8
Misto	12
<b>TOTALI</b>	<b>39</b>

Graf. 40




La successiva tabella offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 55 - Ordini del giorno per macrosettore – VIII Leg.

MACROSETTORE	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Ordinamento istituzionale	4	4	2	3	13
Sviluppo economico e attività produttive			1	2	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	1		2	2	5
Servizi alla persona e alla comunità	2	5	2	4	13
Bilancio e finanza regionale				2	2
Multisettores			2	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>39</b>

Graf. 41



I dati sopra riportati evidenziano come in questa ottava legislatura gli ordini del giorno presentati hanno interessato maggiormente i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità” e “Ordinamento istituzionale” che con 13 O.d.g. ciascuno coprono il 72% del totale.

### 5.3 I rapporti Giunta-Consiglio

Nella legislazione del 2008 si è data ampia risposta all’esigenza di un raccordo fra attività dell’esecutivo e attività consiliare, anche nella fase successiva all’approvazione della singola legge.

Ben 21 disposizioni prevedono, infatti, che atti di competenza della Giunta, programmi, piani, regolamenti o anche delibere, vengano trasmessi alle Commissioni competenti per il parere. Di queste disposizioni, 8 sono contenute nelle leggi finanziarie, sia la n. 15 che la n. 40. Le altre si rinvencono, ben 4, nella legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 sul riordino dell’organizzazione turistica regionale; nella legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recante “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”; nella legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 recante “Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura”; nella legge regionale n. 36 del 16 ottobre 2008 recante “Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale”

In 5 casi il parere è vincolante. In particolare prevedono parere vincolante ar-

ticoli della legge finanziaria n. 15/2008 recanti “Disposizioni in materia di edilizia sociale” (art. 10), “Norme a tutela dell’occupazione” (art. 45), “Programmi di sostegno alle politiche occupazionali” (art. 46). Le altre disposizioni che prendono un parere vincolante sono contenute nell’art. 1 della legge n. 31/08, prima citata, e nella legge finanziaria n. 40/08, all’articolo che si occupa di Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del Sistema Produttivo Regionale (art. 1).

Il raccordo fra Giunta e Consiglio si realizza anche attraverso informative che la prima rende al secondo o alle Commissioni.

In effetti, come si sa, si ritiene sempre più opportuna una valutazione del seguito, dell’attuazione della normativa posta in essere dal Consiglio.

Così, si rinviene in capo al Presidente della Giunta un obbligo di trasmettere una relazione, fra gli altri, anche al Presidente del Consiglio, sull’attuazione delle deroghe di cui alla legge n. 6/08, in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio; l’obbligo della Giunta di informare semestralmente la Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei relativi Programmi Annuali di Attuazione.

Sul primo, si segnala che viene predisposto dalla Giunta, ma è approvato dal Consiglio; l’obbligo sempre in capo alla Giunta di informare il Consiglio, dietro relazione annuale dell’Autorità regionale per i controlli sanitari, sulle attività realizzate (L. R. n. 24/08); l’obbligo del Dipartimento Lavori pubblici e acque di trasmettere trimestralmente relazione e/o osservazioni dettagliate sull’attuazione della legge 36/08 in materia di edilizia sociale; ulteriori obblighi previsti dalla legge finanziaria n. 40/08; l’obbligo previsto nell’allegato alla legge n. 42/08, Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, in capo al settore Politiche Energetiche nei confronti della Commissione consiliare competente di dare comunicazione della disponibilità di potenza autorizzabile.

Nell’ambito dei rapporti fra esecutivo e legislativo, di particolare rilievo, poi, la collaborazione fra Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, nella determinazione delle iniziative da realizzare in occasione della giornata della memoria istituita con legge n. 31/08, che contiene una normativa volta al sostegno delle vittime della criminalità e in materia di usura.

Altra forma di codecisione è quella delineata dalla legge finanziaria n. 15, all’art. 8, che per l’attuazione degli interventi di cui allo stesso articolo stabilisce che i relativi programmi siano definiti dal Consiglio e approvati, su predisposizione dei Dipartimenti competenti, con deliberazioni di Giunta.





PARTE SESTA

**IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**



## IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 6. Premessa

I dati del 2008 relativi al contenzioso Stato-Regione Calabria dinanzi alla Corte Costituzionale hanno fatto registrare un netto ridimensionamento della conflittualità rispetto al precedente anno.

Infatti, il 2007, in controtendenza rispetto al trend registrato a livello nazionale, aveva segnato una crescita delle impugnative da parte del Governo nei confronti delle leggi promulgate dalla Regione Calabria, tant'è che l'incidenza percentuale (rapporto leggi approvate e leggi impugnate) era salita al 23%. Nel 2008, a riprova dell'inversione di tendenza, con sole quattro leggi impugnate su quarantasei promulgate, tale percentuale ha fatto registrare una netta riduzione (- 15%) del contenzioso, assestandosi all'8%.

Questa diminuzione, come più volte sottolineato dal Presidente della Consulta, conferma che “dopo il prevedibile disorientamento seguito ad una riforma radicale come quella del Titolo V della parte II della Costituzione, tanto lo Stato quanto le Regioni si sono progressivamente adeguate ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare al canone della leale collaborazione”.

L'evidente riduzione del contenzioso può anche essere letta come un segnale di consolidamento dei confini delle competenze legislative tra Stato e Regione. Pertanto, se il calo dei ricorsi, così evidente nel 2008, dovesse stabilizzarsi, i successivi anni potrebbero far registrare un'ulteriore diminuzione del tasso di conflittualità.

Va comunque evidenziato che il 2008 ha fatto registrare la presenza di n. 3 ricorsi promossi, in via principale, dalla Regione Calabria nei confronti di normative statali, mentre nel 2007 nessun giudizio di tale natura era stato promosso dalla Regione.

In questa parte sesta del Rapporto si fornisce una panoramica del contenzioso di specifico interesse della Regione Calabria, trattando separatamente i vari giudizi.

Innanzitutto vengono riportati i giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria; a seguire quelli promossi in via principale dalla Regione Calabria contro leggi o atti aventi forza di legge dello Stato; ed ancora i giudizi incidentali concernenti leggi e disposizioni di legge della Regione Calabria, infine le pronunce della Corte Costituzionale.

## 6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

Come evidenziato nella premessa, delle quarantasei leggi promulgate dalla Regione Calabria, le impugnative del Governo hanno riguardato rispettivamente le seguenti leggi regionali:

- 1) la legge 5 aprile 2008, n. 8 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”;
- 2) la legge 11 novembre 2008, n. 38 “Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53. legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008”;
- 3) la legge 29 dicembre 2008, n. 42 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;
- 4) la legge 31 dicembre 2008, n. 46 “Disposizioni in materia sanitaria.

Prima di passare all’esame dei singoli ricorsi occorre fare una precisazione in merito alla legge regionale n. 8/2008 concernente il riordino dell’organizzazione turistica regionale. Il Governo ha impugnato gli articoli 31 e 32 della citata legge. La Regione, alla luce di tale impugnativa, con legge n. 40 del 12 dicembre 2008, ha deciso di abrogare i suddetti articoli.

E’ ovvio che, rispetto a tale decisione, il Governo non potrà che assumere un provvedimento di rinuncia all’impugnazione. Anche se il giudizio sfocerà in una dichiarazione di cessazione del contendere o ad una estinzione del processo, si ritiene ugualmente opportuno, in questa sede, riportare le motivazioni contenute nel ricorso del Governo avverso la citata legge regionale n. 8 /2008.

**6.1.1 Con ricorso n. 27 del 17 giugno 2008** il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, recante “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”, con specifico riguardo agli artt. 31 e 32 della citata legge, per asserito contrasto con l’art. 117, primo, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione ed in particolare perché la legge risulta eccedere i limiti della competenza legislativa regionale nella materia delle professioni (materia di competenza concorrente) ed in particolare delle professioni turistiche.

Secondo il Governo, infatti, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di “turismo” così come stabilito dal quarto comma dell’art. 117 Costituzione, il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle “professioni”, nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Costituzione Infatti, prosegue il ricorrente, in presenza della materia concorrente delle professioni è inevitabile l’attrazione

in questa materia anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratta dalla materia residuale regionale del turismo.

Anche il Consiglio di Stato, sottolinea il ricorrente, ha affermato, con parere n. 3165/2003, che rientrano nella competenza esclusiva statale per l'esigenza di garantire l'uniformità sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del "parallelismo invertito" espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003, la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti nonché la loro qualificazione professionale. Pertanto, stabilito che il settore delle professioni turistiche rientra nella nozione di "professione", materia di competenza legislativa concorrente (ex art. 117 comma 3 Costituzione), la Regione, ribadisce il ricorrente, è tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale a cui spettano l'individuazione delle figure professionali nonché l'istituzione di nuovi albi.

Alla luce di tali premesse, secondo il ricorrente sono, innanzitutto, costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nell'art 31. Tale norma, infatti, ai commi 4, 5, 6, e 7 prevede l'istituzione, *ex novo*, di professioni turistiche che non trovano alcun riferimento nell'ambito della legislazione nazionale ed al comma 8 si attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. A parere del Governo le predette disposizioni contrastano con l'art. 117 comma 3, Costituzione in quanto eccedono dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni e violano, di conseguenza, il principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.

Infine, a parere del Governo, anche le disposizioni contenute nell'art. 32, commi 1, lettere a), b), c) e comma 2, con cui si attribuiscono alla Provincia le funzioni relative all'indizione ed espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche nonché la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione, sono da ritenersi costituzionalmente illegittime.

Anch'esse, infatti, secondo il ricorrente, eccedono dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all'art. 117, comma 3, Costituzione, in quanto, come più volte affermato dalla Consulta, rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali sia l'istituzione di nuovi albi. Per tali motivi, prosegue il Governo ricorrente, sono analogamente illegittime le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del medesimo art. 32. In particolare le previste autorizzazioni circoscritte al solo territorio regionale violerebbero il principio della libera prestazione dei servizi con conseguente violazione del rispetto del vincolo comunitario.

Va annotato che in data 6 febbraio 2009 il Governo ha rinunciato all'impugnativa della suddetta legge regionale.

**6.1.2 Con ricorso n. 6 del 28 gennaio 2009**, il Governo ha impugnato la legge regionale 11 novembre 2008, n. 38, recante "Proroga del termine di cui al comma 3, art.53, legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008". in quanto ha ritenuto che le disposizioni contenute nell'art. 1 della citata legge si pongono in contrasto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, violando così l'art. 117 comma 1, in relazione ai vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla direttiva 2001/77/CE, della quale il D. Lgs. n. 387/2003 costituisce attuazione nel nostro Ordinamento, con il comma 2 lett. e) e s) dell'art. 117 Costituzione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e con il comma 3 art. 117 Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in tema di buon andamento.

Secondo il ricorrente, l'indicazione del termine contenuto nell'art. 12, comma 4, del d. Lgs. 387/2003, attuativo della direttiva comunitaria, costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in quanto la disposizione è ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo, la cui durata non può essere superiore, così come sostenuto più volte dalla Corte, a 180 giorni.

Nel caso in esame, i procedimenti di autorizzazione hanno già subito una sospensione di 120 giorni, ad opera della l. r. n. 15/2008 e, con l'odierna proroga, disposta dalla norma impugnata, della predetta sospensione di ulteriori 60 giorni viene ad esaurirsi il tempo a disposizione dell'autorità regionale per provvedere alla conclusione del procedimento autorizzativo. Pertanto, a giudizio del ricorrente viene provocata una dilatazione della procedura; la legge regionale in esame ritarda ed impedisce l'attuazione delle finalità di salvaguardia e di tutela dell'ambiente. Infine per quanto riguarda la sospensione delle autorizzazioni già vigenti, secondo il ricorrente, si configura una violazione dei diritti acquisiti dai titolari in virtù di un titolo legittimo e ciò in pieno contrasto con i principi costituzionali.

**6.1.3 Con delibera del 20 febbraio 2009**, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 recante "Misure in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili".

Con tale impugnazione il ricorrente ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale. In particolare risultano impugunate le disposizioni contenute negli

articoli 2, 3, comma 1 e 5, commi 2 e 3, nonché l'Allegato sub, che costituisce parte integrante della legge, relativamente ai punti 2.3 e 4.2.

Per quanto riguarda l'art. 2, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, comma 1, atteso che la disposizione in questione, prevedendo l'introduzione delle soglie di potenziamento autorizzabili individuandone i limiti massimi da raggiungere entro il 2009, risulta illogica e pregiudica l'iniziativa economica nel settore, in violazione dell'art. 41 della Costituzione. Inoltre, il ricorrente deduce come la disposizione impedisce il raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguita dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali.

La norma contenuta nell'art. 3, comma 1, è illegittima per violazione degli articoli 41 (libertà di iniziativa economica) e 117, comma 3, della Costituzione in relazione al principio fondamentale di libertà della produzione elettrica ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 79/1999, in quanto viene prevista una corsia preferenziale di accesso al mercato per i soggetti selezionati attraverso i protocolli d'intesa ovvero che gestiscano servizi pubblici ad elevato fabbisogno energetico.

Inoltre risulta illegittima la determinazione con cui si stabilisce l'individuazione dei criteri di scelta dei soggetti con cui stipulare i protocolli d'intesa per l'assegnazione di quote riservate per violazione dell'art. 12, comma 6, del D. Lgs. n. 387/2003, che pone il divieto di subordinare l'autorizzazione a misure di compensazione a favore delle Regioni.

Sotto altro profilo il Governo impugna le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3. Tali norme, infatti, disponendo la decadenza "ope legis" delle istanze di autorizzazione pendenti e trasferendo in capo al proponente la valutazione di conformità della sua istanza già pendente alle sopravvenute norme regionali, prefigura la violazione per i procedimenti in corso dei principi di certezza del diritto nonché dei principi di buona fede e affidamento, principi di derivazione comunitaria oggi immediatamente operanti nell'ordinamento interno. Le medesime disposizioni, prosegue il ricorrente, integrano, inoltre, violazione specifica del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Infine con riguardo all'Allegato sub, il Governo ritiene illegittime le previsioni contenute al punto 2.3 (denuncia di inizio attività) in cui si individua un elenco di tipologie di impianti, in quanto viene violato il disposto di cui all'art. 117, comma 3, Costituzione e, in particolare il principio fondamentale in materia di energia fissato dall'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 387/2003; il punto 4.2 in quanto si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1 e 3, della Costituzione, con il citato art. 12 D. Lgs.

n 387/2003, perché la condizione posta (ore di funzionamento) è estranea a ragioni di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" indicate proprio dal comma 3 del predetto art. 12. Sostiene ancora il ricorrente, che le disposizioni contenute nel medesimo punto 4.2 sono altresì in contrasto con il divieto di misure di compensazione di cui al comma 5 dell'art. 12 del più volte citato D. Lgs. n. 387/2003, in quanto dalla loro applicazione discendono vantaggi di rilievo economico a favore della Regione, in contrasto quindi con l'art. 41 della Costituzione e con i principi fondamentali in materia di energia contenute nelle citate norme statali. Il Governo conclude deducendo analoghe considerazioni in merito ai previsti oneri a contenuto economico (fidejussioni, oneri istruttori e di monitoraggio) che violano il canone della ragionevolezza andando a discriminare gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari, in violazione dell'art. 97 della Costituzione.

**6.1.4 Con delibera del 27 febbraio 2009**, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 31 dicembre 2008, n. 46 recante " Disposizioni in materia sanitaria" per violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione in quanto la disposizione regionale eccede sia dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica sia in materia di tutela della salute.

Il Governo ricorrente sostiene infatti che l'art 1, comma 2, della legge regionale, disponendo che il personale sanitario incaricato ai sensi della l. n. 740/1970 sia inquadrato con uguale numero di ore contrattualizzate nei ruoli del Servizio sanitario regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle aziende sanitarie provinciali, eccede dalla competenza regionale in quanto viola il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Secondo tale norma, infatti, sostiene il ricorrente, il personale sanitario penitenziario incaricato ai sensi della legge n. 740 del 1970, a differenza del personale dipendente di ruolo dell'amministrazione penitenziaria, non è inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale ma è semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale. Pertanto, la norma regionale, comportando oneri aggiuntivi non quantificati, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma, inoltre, conclude il ricorrente, eccede la competenza legislativa concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e viola il citato art. 117, 3° comma, in quanto l'inquadramento nei ruoli dei dirigenti medici incaricati contrasta con il principio fondamentale in materia di tutela della



salute di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e all'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 1997, secondo il quale alla dirigenza sanitaria si accede per pubblico concorso per titoli ed esami solo se in possesso della laurea e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

## **6.2. Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato.**

La Regione Calabria nel corso dell'anno 2008 ha portato alla cognizione della Corte Costituzionale, proponendo ricorso "diretto" ai sensi dell'art. 127, Il comma. Costituzione, tre atti normativi statali, ritenuti dallo stesso Ente lesivi delle prerogative regionali, alla luce del nuovo assetto costituzionale, definito a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

In particolare, sono stati oggetto di ricorso i seguenti provvedimenti legislativi:

1. Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 e la successiva legge di conversione n. 126 del 24 luglio 2008, in materia di bilancio, imposte e contabilità pubblica, che dettava "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", con riferimento alla disposizione che sancisce l'esclusione del versamento dell'ICI per l'abitazione principale;
2. Decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 che ha introdotto il comma 6 *bis* all'art. 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n. 113 in materia di istruzione, nella parte riguardante il piano di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche;
3. Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n. 113, con riferimento a varie disposizioni in materia di bilancio e contabilità pubblica, che di seguito verranno analizzate nel dettaglio.

La comune censura che viene esposta in tutti i ricorsi riguarda l'abuso della decretazione d'urgenza da parte dello Stato, in materie che, avuto riguardo ai casi in oggetto, non presenterebbero aspetti straordinari di necessità ed urgenza tali da giustificare la rinuncia alla procedura legislativa ordinaria in favore dell'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge *ex art. 77* comma 2 della Costituzione.

**6.2.1. Con ricorso n. 40 - pubblicato in G.U. n. 38 del 10/09/08** - la Regione Calabria ha impugnato l'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, che stabiliva l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; con successivo ricorso, il n. 58 - pubblicato in G.U. n. 45 del 29/10/08 - ha impugnato la legge di

conversione del suddetto decreto legge, la n. 126 del 24 luglio 2008, modificativa dell'art. 1 già oggetto di censura.

La Regione Calabria rileva che la suddetta previsione, che esclude il versamento dell'ICI per l'abitazione principale, si pone in contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali, espresso nell'art. 119 della Costituzione, in quanto introdurrebbe una disciplina restrittiva rispetto a quella definita a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione; la illegittimità viene riscontrata anche nella correlata imposizione della sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti con legge dello Stato, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale.

Si lamenta, infine, come anticipato in premessa, la violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni, espresso dall'art. 120 della Costituzione, per l'adozione della disciplina attraverso decreto-legge.

**6.2.2. Con ricorso n. 93 - del 2008 pubbl. su G.U. del 21/01/2009 n. 3** - la Regione Calabria eccepisce la illegittimità costituzionale del comma 6 bis dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, inserito con decreto-legge n. 154 del 2008 (c.d. riforma Gelmini) in materia di organizzazione scolastica.

Tale norma prevede che le Regioni e gli enti locali debbano adottare piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 2009/2010, stabilendo, in caso di inadempienza, una procedura di diffida a carico dell'ente con eventuale commissariamento ed oneri a carico della Regione o degli Enti Locali.

La Regione Calabria, nel ricorso *de quo*, denuncia la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; infatti, partendo dall'assunto, avvalorato da precedenti pronunce della Consulta, che i profili afferenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono da ascrivere alla competenza legislativa regionale concorrente in materia di «istruzione», in quanto riguardanti in particolare il settore della programmazione della rete scolastica - *ex* art. 117, terzo comma, Costituzione - e non già alla potestà legislativa dello Stato - di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n) Costituzione in materia di «norme generali sull'istruzione» - si afferma l'eccessiva incidenza statale, con norme di dettaglio, nella materia concorrente dell'istruzione.

Di conseguenza, trattandosi di materia di legislazione concorrente, l'esercizio della potestà legislativa statale avrebbe dovuto rimanere contenuto entro i limiti della predeterminazione di principi fondamentali e dell'indicazione degli obiettivi

da perseguire, rimanendo riservato alla Regione il concreto esercizio della potestà legislativa, mediante l'adozione delle norme contenenti le specifiche misure dirette al raggiungimento dei fini indicati dalle disposizioni di principio.

L'invasione della sfera di potestà legislativa attribuita alla Regione è particolarmente significativa in quanto la contestata norma contempla un termine per l'attività di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche e prevede, in caso di inadempienza, una procedura di diffida ed eventuale nomina di commissario "*ad acta*", con oneri a carico della Regione e degli enti locali.

Il rispetto di tale termine risulta del tutto incompatibile con l'articolata disciplina legislativa regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che prevede il coinvolgimento anche degli enti locali minori, ciascuno con specifiche competenze.

Inoltre, le funzioni amministrative nella materia *de qua* sono state demandate alle Province con LR 34/02, che assegna, in particolare, alla Regione Calabria funzioni essenzialmente programmatiche e di indirizzo ai fini dell'approvazione, di diretta competenza delle Province, dei piani di dimensionamento e di verifica in ordine alla coerenza dei piani agli indirizzi stessi.

Per questo motivo, la previsione legislativa statale si porrebbe in contrasto anche con l'art. 118 della Costituzione, violando anche le competenze amministrative degli enti locali, ed in particolare le competenze loro attribuite dalle surrichiamate disposizioni della l. r. n. 34/2002.

Si lamenta, infine, la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la potestà legislativa statale è stata esercitata in modo unilaterale, senza il necessario confronto con le autonomie regionali o con gli appositi organismi di cooperazione, come la Conferenza Stato-Regioni, nonché del generale canone di ragionevolezza delle leggi e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Il ricorso è corredato da richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione del comma 6 *bis* del decreto legge n. 112/08 (conv. Nella legge n. 133/08) inserito dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ovvero, in via subordinata, nella parte in cui fissa il termine per l'ultimazione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche al 30 novembre del corrente anno 2008 e nella parte in cui prevede un intervento sostitutivo dello Stato anche in relazione a tale termine.

**6.2.3. Con ricorso n. 86 - del 2008 pubbl. su G.U. del 07/01/2009 n. 1** - la Regione Calabria impugna numerose norme del decreto legge 112/08 –convertito nella legge n. 133/08 – in materia di bilancio e contabilità pubblica ritenute, sotto vari profili, contrarie al dettato costituzionale.

**La prima censura riguarda** l'art. 62 del DL 112/08 (conv. L. 133/08) che pone

un divieto assoluto di stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e di ricorso all'indebitamento in forme diverse da quelle definite con regolamento ministeriale. Tale norma, oltre a concretizzare un abuso di decretazione d'urgenza per mancanza dei requisiti di cui all'art. 77 co. 2 Cost, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

In particolare, si eccipisce la violazione della potestà legislativa regionale, della autonomia finanziaria e della autonomia amministrativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, con riferimento al divieto di ricorrere all'indebitamento per spese di investimento.

La stessa disposizione legislativa prevede, inoltre, che la tipologia dei contratti che la Regione può stipulare sia determinata con regolamento ministeriale. A riguardo, la difesa regionale lamenta la violazione dell'art. 117, 3 comma, a causa della eccessiva compressione del ruolo della Regione e delle attribuzioni regionali attraverso una fonte regolamentare.

L'assenza di un adeguato coinvolgimento della Regione, infine, determina la violazione del canone della leale collaborazione tra Stato e Regione.

Altra norma impugnata è l'art. 6 quater del DL 112/08, introdotto in sede di conversione dalla L 133/08 che, riguardo agli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), prevede la revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006, nel limite dell'ammontare delle risorse non ancora impegnate o programmate al 31 maggio 2008, nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca.

Le somme in questione afferiscono sia a fondi revocati ai ministeri e destinati ad interventi da realizzare in Calabria, ma anche a fondi direttamente assegnati alla Regione da impegnare nell'ambito degli APQ stipulati e degli APQ da stipulare. L'entrata in vigore della norma ha determinato un effetto di congelamento degli atti deliberati dalla Regione, ivi compresi quelli ritualmente stipulati oltre che quelli non ancora stipulati dalle amministrazioni centrali competenti.

La difesa regionale denuncia pertanto la violazione della potestà legislativa regionale, dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Regione; rileva, ancora una volta, la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di leale collaborazione, dell'affidamento e della certezza del diritto, a causa della efficacia retroattiva di tali disposizioni, che inciderebbero irragionevolmente su accordi già conclusi ed impegni già assunti in data antecedente alla loro entrata in vigore.

Le stesse censure, riguardanti la lesione dei principi di leale collaborazione, dell'affidamento, della certezza del diritto e del generale canone di ragionevolezza delle leggi, vengono mosse avverso il disposto dell'art. 6 *quinquies* che istituisce

il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. Tale fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, con esclusione delle risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82 del 2007.

Il comma 3 dello stesso art. 6 *quinquies* prevede l'obbligo di concentrazione da parte delle Regioni delle risorse del QSN su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal FAS, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari; in merito, l'Ente ricorrente rileva che tale norma costituirebbe un'imposizione di un vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse oltre che un limite all'autonomia di spesa; la disposizione comporterebbe altresì la compressione del ruolo regionale nella negoziazione di intese con lo Stato e con la Comunità con conseguente violazione della potestà legislativa regionale e dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Regione, a causa della eccessiva incidenza con norme di dettaglio in materie di legislazione concorrente (i.e. governo del territorio, grandi reti di trasporto e navigazione, porti e aeroporti civili, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e in materie residuali quali turismo e rete regionale di trasporto.

L'art. 6 *sexies* della stessa normativa prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della programmazione statale e regionale e del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, effettui una ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati, individuando le risorse non impegnate e le modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

All'esito, prevede l'adozione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, del piano di riprogrammazione, che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi, anche mediante procedure sostitutive, in caso di inerzia delle amministrazioni responsabili.

La censura riguarda, in questo caso, la violazione dell'autonomia finanziaria della Regione attraverso l'introduzione di meccanismi che privano il bilancio regionale dei rimborsi ad essi direttamente destinati dalla normativa comunitaria.

Con riferimento all'art. 77 dello stesso decreto legge, che, impone al settore regionale il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per 1.500, 2.300 e

4.060 milioni, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011, la Regione eccipisce la violazione del principio di eguaglianza, a causa dell'assenza di meccanismi di compensazione tra le varie Regioni, con la conseguente discriminazione delle Regioni meno "progredite".

Rileva inoltre la lesione della potestà legislativa regionale concorrente e dell'autonomia finanziaria regionale, per l'incidenza con norme di dettaglio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. Infine conclude lamentando la lesione del principio di leale collaborazione, a causa della carenza di coinvolgimento della Regione.

La difesa regionale impugna, poi, la previsione dell'art. 77 *ter* che prevede che il complesso delle spese finali di ciascuna Regione ordinaria non possa essere superiore per gli anni 2009, 2010 e 2011 al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, opportunamente corretto con indici percentuali. Il comma 4 dello stesso articolo prevede la determinazione del complesso delle spese finali quale somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità, cui si applica la disciplina di settore, e delle spese per la concessione di crediti; tuttavia, la norma non esclude anche le spese per l'impiego di aiuti internazionali, in quanto non vengono considerate "spese" al fine del calcolo del disavanzo secondo le norme comunitarie. Contestualmente, viene disposta la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti dallo Stato.

L'Ente ricorrente lamenta la parificazione di Regioni ammesse ad aiuti di diversa qualità e ammontare; l'irragionevole interferenza nella spesa dei fondi comunitari assegnati; la compressione immotivata del potere della Regione di reperire risorse per finanziare le funzioni attribuitele, ritenendo tali profili illegittimi con riferimento alle previsioni costituzionali che riguardano la competenza legislativa delle Regioni nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, dell'autonomia di entrata e di spesa della Regione, nonché del criterio di riparto di competenze legislative nell'attuazione degli obblighi comunitari e il contrasto con il diritto comunitario.

Infine si eccipisce la illegittimità costituzionale dell'art. 61, per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

La norma impugnata prevede l'abolizione per gli anni 2009, 2010 e 2011 della quota (c.d. ticket) di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, disponendo che le Regioni al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione di tale risorsa debbano adottare alcune misure compensative e, in particolare, utilizzare le ri-

sorse derivanti dalla riduzione dei compensi ad alti funzionari e dalla riduzione degli oneri di funzionamento degli organi rappresentativi e amministrativi; incrementare l'efficienza e razionalizzare la spesa, ovvero reintrodurre il ticket abolito o prevedere un'altra forma di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.

La Regione Calabria lamenta la violazione della competenza legislativa concorrente della Regione e dell'autonomia finanziaria regionale, per la previsione di norme di dettaglio nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del principio di leale collaborazione, per l'assenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni.

Il ricorso si conclude con istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione delle norme impugnate.

### **6.3 Giudizi incidentali concernenti leggi e disposizioni di legge della Regione Calabria**

Nel corso del 2008 si registra un giudizio in via incidentale promosso dal T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che, con ordinanza 7 maggio 2008, n. 60/2008 Reg. Ord., ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 9/2007 "Collegato alla manovra finanziaria anno 2007" con riguardo all'art. 26, che definisce le modalità di erogazione delle risorse finanziarie alle Province con l'obbligo, da parte di quest'ultime, di rendicontazione trimestrale e, nel caso di mancato rispetto, la sanzione, previa diffida, della sospensione dell'erogazione delle risorse.

L'ordinanza è stata pronunciata nel giudizio promosso dalla Provincia di Reggio Calabria nei confronti della Regione Calabria ai fini dell'annullamento della nota del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Regione Calabria prot. n. 2248 del 30 gennaio 2008, nonché di ogni atto connesso presupposto e consequenziale, con correlata declaratoria dell'obbligo della Regione di erogare alla Provincia di Reggio Calabria, in via diretta ed immediata, le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite alla Provincia stessa in attuazione della legge regionale n. 34/2002.

La Provincia sostiene che l'obbligo di rendicontazione nonché la sospensione dell'erogazione delle risorse finanziarie previste dalle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 26 della l. r. n. 9/2007, leda la sua posizione di titolarità delle funzioni trasferite e le impedisca di esercitarle, violando l'autonomia riconosciuta dalla Costituzione. Pertanto, a suo giudizio, l'art. 26 della citata legge regionale sarebbe in contrasto con gli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione.

Il T.A.R. ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata dalla Provincia di Reggio Calabria riguardo al citato art. 26 della l. r. n. 9/2007, per violazione degli articoli 114, comma 2, 118, comma 2, e 119, comma 1, della Costituzione. Sotto questi profili risulta infatti compromessa l'autonomia della Provincia, in quanto le relative modalità di erogazione dei finanziamenti regionali determinano una forma di controllo finanziario molto penetrante nei confronti della stessa, e quindi incompatibile e lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e tutelata delle Province medesime.

La Regione nella propria memoria difensiva perviene ad una diversa interpretazione della giurisprudenza evocata dal Giudice a quo, sostiene, infatti, che le erogazioni indicate nell'art. 26 della l. r. Calabria n. 9/2007 non presentano, invero, il carattere delle forme di finanziamento diretto e vincolato a favore delle Province, ma si tratta piuttosto di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite, nel rispetto del dettato Costituzionale, e cioè di risorse che consentono alle Province di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Inoltre, a giudizio della difesa regionale, appare ugualmente infondata la censura relativa alla illegittimità del monitoraggio fisico e finanziario trimestrale cui sono subordinate le predette erogazioni.

Sostiene la Regione che, come più volte chiarito dalla Consulta, il rispetto del vincolo di bilancio rappresenta principio cui devono uniformarsi anche gli Enti territoriali dotati di autonomia impositiva, come le Regioni, essendo soggette al Patto di stabilità interno. Per tale motivo la Regione può legittimamente subordinare l'erogazione di finanziamenti diretti agli EE.LL. al rendiconto delle relative somme utilizzate ed eventualmente sospenderne il conferimento nella misura in cui tale controllo, di natura meramente contabile, non incida sulla libera destinazione delle stesse da parte delle Province.

#### **6.4 Le pronunce della Corte Costituzionale. Sentenze ed ordinanze**

La Corte Costituzionale, nel corso del 2008, si è pronunciata in merito a tre ricorsi, due presentati dal Governo (in via principale) con riguardo alle leggi regionali n. 12/2007 e n. 22/2007 ed uno di iniziativa del T.A.R. della Calabria che ha interessato un giudizio di legittimità costituzionale, in via incidentale, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18. Inoltre la Consulta ha emesso due ordinanze, una con cui dichiara estinto il processo nel giudizio di legittimità della l. r. 7 dicembre 2007, n. 26 e l'altra di cessata materia del contendere in ordine al giudizio di legittimità della l. r. 24 novembre 2006, n. 14.



**6.4.1 Con la sentenza n. 320 del 30 luglio 2008** la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza per ciò che concerne la disciplina delle gare di appalto e, in particolare, sull'illegittimità delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 giugno 2007, n. 12 che prevede una disciplina derogatoria del Codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio dei Ministri con ricorso n. 35 del 6 agosto 2007 aveva promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, di alcune disposizioni contenute nella legge regionale n. 20/2007 recante "Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario", con riguardo alle norme contenute nell'art. 1 ed in particolare a quelle relative all'art. 2.

Quanto all'impugnazione dell'articolo 1 può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché con dichiarazione del 19 febbraio 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di rinunciare al giudizio in considerazione del fatto che il legislatore regionale, aderendo a quanto dedotto dal Governo, è intervenuto modificando la disposizione impugnata.

Sono invece rimasti fermi ad ogni effetto i motivi di impugnativa proposti con riferimento all'art. 2 della stessa legge. Secondo il ricorrente, detta norma sarebbe lesiva della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e si porrebbe in contrasto con il principio di concorrenza, pubblicità e parità di trattamento, di cui agli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della direttiva 2004/18/CE, relativa ai contratti sopra soglia, nonché agli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo CE, che trovano applicazione per tutti i tipi di contratti, determinando in tal modo la violazione dell'art. 117, primo comma, lett. e), della Costituzione.

**Nel merito la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità dell'art. 2 della l. r. Calabria 20 giugno 2007, n. 12 dichiarandolo, pertanto, costituzionalmente illegittimo.**

Con riguardo alla norma impugnata, nella pronuncia la Corte costituzionale ha dunque affermato che "la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono state ricondotte all'ambito della tutela della concorrenza (art. 117, primo comma, lettera e), della Costituzione), di esclusiva competenza del legislatore statale".

L'esclusività di detta competenza si traduce nella legittima adozione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni, idonee ad incidere, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla

totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano.

La pronuncia precisa, ancora, che l'articolo censurato, disponendo la proroga dei contratti di gestione dei servizi di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007, disciplina le procedure di affidamento dell'appalto di un servizio pubblico regionale, in deroga alle procedure di gara.

La disposizione in questione, secondo la Corte invade, pertanto, la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, esercitata con il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fra le cui disposizioni inderogabili si colloca l'art. 4, il quale espressamente stabilisce, fra l'altro, che "le Regioni, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento; ai criteri di aggiudicazione".

**La Regione si era costituita in giudizio** deducendo l'inammissibilità del ricorso dello Stato per carenza di motivazione.

Sempre con riguardo all'art. 2 la Regione sosteneva l'infondatezza della questione proposta, ritenendo le norme regionali impugnate riconducibili alla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione e servizi regionali. Inoltre, continuava la difesa regionale, esse non contrasterebbero con la disciplina comunitaria, ma mirerebbero proprio a favorirne l'applicazione e l'esecuzione, contemperandola con la necessità, per quanto riguarda l'art. 2, di fornire in modo continuativo un servizio a tutela della salute.

D'altro canto, osservava infine la difesa regionale, nel caso di dubbi in ordine all'interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici, dovrebbe essere disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 234, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma del Trattato CE.

**6.4.2 Con la sentenza n. 361, depositata il 7 novembre 2008**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 15 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, che introduce un blocco privo di limiti temporali di alcune procedure di accreditamento all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte Costituzionale, nel caso di specie, è stata investita della questione dalla prima Sezione del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, che, a seguito di un ricorso proposto dalla Biogenet s.r.l. avverso il provvedimento di diniego di "accredimento per attività di diagnostica strumentale e di laboratorio" emesso dalla direzione generale del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali della Regione Calabria, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale avverso l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 2004, n. 18, (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Col-

legato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) della regione Calabria, per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione.

Va fatta innanzitutto una breve ricostruzione del percorso argomentativo che ha indotto il T.A.R. a rivolgersi alla Consulta.

In particolare il giudice a quo aveva osservato che:

- a) l'accreditamento si risolve in un procedimento amministrativo proteso a verificare la sussistenza di determinati requisiti (standard di qualificazione) in capo ai soggetti che si accingono a erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) conformemente a quanto previsto all'interno della sentenza della Corte Costituzionale 416/1995 è possibile configurare nel nostro ordinamento un diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti individuati dal legislatore nazionale;
- c) il comma 3 dell'art. 15 della l. r. 18/2004 della Regione Calabria, si pone in contrasto con quei canoni di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto sarebbe "intrinsecamente irrazionale una norma che pone il blocco assoluto ed a tempo indeterminato degli accreditamenti in rilevanti settori, quali quello della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio, e ciò in funzione della determinazione del relativo fabbisogno e, quindi, dello stesso elemento che, secondo la legislazione statale, deve costituire il punto di riferimento per l'esercizio della funzione discrezionale correlata al rilascio degli accreditamenti";
- d) la norma censurata, sempre per il giudice a quo, si pone in contrasto con l'art. 117 della Costituzione integrando una violazione dei principi della normativa statale che ha inteso delineare un "sistema aperto, basato essenzialmente sul possesso di requisiti di qualificazione"; il subordinare l'acquisizione dell'accreditamento "a condizioni vaghe ed incerte, se non addirittura irrealizzabili, reintroduce di fatto un sistema nel quale l'erogazione delle prestazioni è assicurata da una cerchia definita di soggetti, senza possibilità di accesso per altri";
- e) bloccare per un periodo di tempo indeterminato l'operare dei meccanismi propri dell'accreditamento si tradurrebbe, secondo il giudice a quo, nell'impossibilità di pervenire a una effettiva selezione degli operatori basata sul possesso effettivo dei requisiti di qualificazione con un pregiudizio di quelle esigenze di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

La Regione Calabria nella propria costituzione in giudizio perveniva ad una di-

versa e contrastante qualificazione della posizione giuridica dei soggetti che aspirano ad ottenere l'accreditamento. Secondo la difesa regionale, come risulterebbe confermato da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 25 agosto 2008, n. 4076) l'accreditamento attualmente non deve più essere considerato un diritto, in quanto "la Regione – tenuta ad individuare, per tramite della programmazione, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo – può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale".

L'affermazione di un "diritto all'accreditamento" delle strutture in possesso dei requisiti prescritti (sentenza n. 416/1995), secondo la difesa regionale, sarebbe stata superata dalla successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale della Corte (sent. 111/2005 e sent. 98/2007), che ha posto in luce l'esigenza di un contenimento della spesa sanitaria.

Infine, secondo l'ipotesi ricostruttiva delineata dalla Regione Calabria la disposizione censurata, ovvero il comma 3 dell'art. 15 della l. r. 18/2004, sarebbe pienamente legittima in quanto si tradurrebbe in una sospensione di ulteriori accreditamenti per conseguire un risparmio di spesa nel settore sanitario, sino alla definizione del fabbisogno regionale di tali prestazioni.

**La Corte Costituzionale**, dopo una ricostruzione del quadro e dell'evoluzione della legislazione statale in materia di accreditamenti, accogliendo alcuni dei motivi addotti dal giudice amministrativo, perviene alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 15 della l. r. 18/2004 della Regione Calabria sulla base delle seguenti argomentazioni:

1. la disposizione impugnata introduce un blocco a tempo indeterminato al rilascio di nuovi accreditamenti contestualmente alla conferma di una sanatoria degli accreditamenti conseguiti sulla base di una precedente legge regionale: all'interno della Regione Calabria si produrrebbero, pertanto, situazioni connotate da una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento, con strutture prive dei requisiti che conservano l'accreditamento per la conferma legislativa della loro sanatoria e strutture che sono in possesso dei requisiti previsti che non accedano all'accreditamento per il blocco a tempo indeterminato di tale procedura introdotto dal legislatore regionale;
2. il blocco a tempo indeterminato, secondo la Corte, non può essere giustificato dall'esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacchè tale legittimo e necessario obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza, che impone la parità di trattamento tra i soggetti che si trovano in situazioni equivalenti (art. 3 Cost.).

**6.4.3 Con la sentenza n. 386, depositata il 25 novembre 2008**, la Corte ha definito alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo in relazione alla l. r. 5 ottobre 2007, n. 22 in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il Governo, con ricorso n. 50 del 17 dicembre 2007, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in merito all'art. 5 della legge regionale Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 recante "Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007" in quanto riteneva che le disposizioni in essa contenute si ponevano in contrasto con gli articoli 3, 81, 97 e 117, comma terzo, della Costituzione.

Secondo il ricorrente la legge regionale dispone l'impegno di somme indeterminate demandandone la quantificazione alla legge di bilancio, ossia ad un atto che non può stabilire nuove spese, per di più relative ad esercizi precedenti; inoltre la legge regionale, in quanto collegata alla manovra di assestamento del bilancio di previsione 2007, non avrebbe potuto scaricare tali spese sul bilancio successivo, ciò in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

La mancata quantificazione degli oneri e della decorrenza temporale degli stessi, nonché la mancata imputazione delle spese a specifiche unità previsionali del bilancio, continua il ricorrente, priva la disciplina regionale dei requisiti minimi richiesti dalle norme di contabilità pubblica e al contempo rende la stessa incoerente rispetto all'art. 3 del D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 – in tema di bilancio e di contabilità delle regioni –, enunciante un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. I medesimi parametri costituzionali risulterebbero disattesi anche per la negativa incidenza della norma impugnata sul patto di stabilità interno.

Infine, sempre ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata è lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché la mancata quantificazione della spesa contrasta con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

### **La Regione Calabria non si era costituita in giudizio.**

### **Ciò premesso, secondo la Corte la questione sollevata è fondata.**

Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, la Consulta osserva come le leggi istitutive di nuove spese, incluse le leggi regionali, debbano recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura. L'unica eccezione è quella delle spese continuative e ricorrenti, potendo le regioni rinviare la quantificazione

delle stesse e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione ed approvazione del bilancio annuale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 76/2000.

Nel caso specifico la Corte ha tuttavia escluso che le spese previste dall'art. 5 della legge della regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, rientrino tra le spese continuative e ricorrenti, per il solo fatto che di esse si prevede un'erogazione in rate costanti decennali. La ripartizione dell'onere finanziario su più annualità, prosegue la Corte, non costituisce un impedimento oggettivo alla quantificazione della spesa complessiva a carico della Regione dovendo piuttosto evidenziarsi come tale quantificazione rechi in sé il contenuto della decisione politica assunta. In altri termini la fonte statale che nella fattispecie rileva, secondo la Corte, non è il comma 1 bensì il comma 2 dell'art. 3 del già citato D. Lgs. 76/2000, ai sensi del quale le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale devono indicare l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La norma censurata, rileva ancora la Corte, "omette del tutto la quantificazione complessiva della spesa pluriennale" introdotta in contrasto con una norma statale interposta, espressiva di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, da ciò discende l'illegittimità della disposizione impugnata per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

**6.4.4 Con ordinanza n. 48, depositata il 18 febbraio 2009**, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26. promosso con ricorso del Governo. Tale decisione viene assunta in considerazione che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno alcune motivazioni dello stesso in conseguenza dell'approvazione della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 che ha modificato le disposizioni censurate.

**6.4.5 Con ordinanza n. 53, depositata il 18 febbraio 2009**, la Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità della legge della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo, con atto depositato il 2 dicembre 2008, ha rinunciato al ricorso essendo venute meno le ragioni del ricorso medesimo a seguito delle modifiche

apportate dalle Regione Calabria alle norme impugnate con la successiva legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29.

La Regione Calabria ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Pertanto la Corte, accertato che il suindicato intervento normativo può ritenersi totalmente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso e visto l'atto di rinuncia, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Finito di stampare  
nel mese di giugno 2009